LARDINI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

INDICE

DEFINIZIONI…… p. 9

PREMESSA…… p. 12

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001……..... p. 14

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

1.2 L'adozione del modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

1.3 Il sistema sanzionatorio

1.4 Le Linee Guida di Confindustria

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE…… p. 31

2.1 Obbiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello

2.2.1 Approccio metodologico generale

2.2.2 Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà Lardini

2.2.3 Risk Assessment in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione, Reati societari, Reati in materia di riciclaggio e Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

2.2.4 Risk assessment con riferimento ai reati di criminalità organizzata, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati in violazione del diritto d'autore

2.2.5 Risk assessment con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

2.2.6 Risk Assessment in materia di criminalità informatica

2.2.7 Risk Assessment in materia di reati ambientali

2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LARDINI…… p. 41

3.1 Finalità del Modello

3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico

3.3 Destinatari del Modello

3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

4. ORGANISMO DI VIGILANZA…… p. 43

4.1 Identificazione dell'OdV

4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca

4.4 Funzioni dell'OdV

4.5 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

4.6 Reporting dell'OdV

4.7 Conservazione delle informazioni

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO…….. p. 52

5.1 Attività informativa

5.2 Formazione del personale

6. SISTEMA DISCIPLINARE…….. p. 53

6.1 Violazioni del Modello

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

6.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

6.4 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei membri dell'OdV

6.5 Misure nei confronti dei Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, dei Consulenti esterni, degli Agenti e dei Fornitori, degli Appaltatori

7. CARATTERISTICHE DELLE PARTI SPECIALI…….. p. 58

7.1 Struttura e funzione delle Parti Speciali

8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO…….. p. 59

8.1 Sistema organizzativo

8.2 Sistema autorizzativo

8.3 Processo decisionale

8.4 Programma di informazione e formazione

8.5 Sistemi informativi e applicativi informatici

8.6 Archiviazione della documentazione

PARTE SPECIALE "A": I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE……. p. 62

A. PREMESSA: Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.2 Processi Sensibili

A.3 Principi generali di condotta, comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

A.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

PARTE SPECIALE "B": REATI SOCIETARI……. p. 99

B.1 Le fattispecie di reato societario

B.2 Processi Sensibili

B.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

B.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

PARTE SPECIALE "C": REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA……. p. 115

C.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita

C.2 Processi Sensibili

C.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

C.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

PARTE SPECIALE "D": REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO…… p. 131

D.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

D.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

D.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

D.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

PARTE SPECIALE "E": REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA…… p. 139

E.1 Le fattispecie di reati criminalità informatica

E.2 Processo di gestione della sicurezza informatica

E.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

E.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

PARTE SPECIALE "F": REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA…… p. 145

F.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata

F.2 Processi Sensibili

F.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

F.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

PARTE SPECIALE "G": REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI…… p. 165

G.1 Fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi

G.2 Processi Sensibili

G.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

G.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

PARTE SPECIALE "H": REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO…….. p. 172

H.1 Fattispecie di reati contro l'industria e il commercio

H.2 Processi Sensibili

H.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

H.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

PARTE SPECIALE "I": REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE…….. p. 180

I.1 Fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore

I.2 Processi Sensibili

I.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

I.4 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

PARTE SPECIALE "L": REATI AMBIENTALI…….. p. 187

L.1 Fattispecie di reati ambientali

L.2 Processi Sensibili

L.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

L.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

PARTE SPECIALE "M": REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE…… p. 198

M.1. Le fattispecie di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

M.2 Processi Sensibili

M.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

M.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

PARTE SPECIALE "N": REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA…… p. 203

N.1. Le fattispecie di reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

N.2 Processi Sensibili

N.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

N.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili

PARTE SPECIALE "O": FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI……. p. 208

O.1. Le fattispecie di reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto)

O.2 Processi Sensibili

O.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

O.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

PARTE SPECIALE "P": REATI TRIBUTARI ……. p. 214

P. Premessa: criteri per la definizione di reati tributari

P.1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

P.2 Processi Sensibili

P.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

P.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

PARTE SPECIALE "Q": CONTRABBANDO (DELITTI DI CONFINE) ……. p. 232

Q.1. Le fattispecie di contrabbando - delitti di confine (art. 25 sexiesdecies del Decreto). Criteri per la definizione di reato di contrabbando

Q.2 Processi Sensibili

Q.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Q.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili

PARTE SPECIALE "R": DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ……. p. 241

R.1. Le fattispecie di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto).

R.2 Processi Sensibili

R.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

R.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili

PARTE SPECIALE "S": DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE…… p. 247

S.1. Le fattispecie di delitti conto il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto). Criteri per la definizione dei reati contro il patrimonio culturale

S.2 Processi Sensibili

S.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

S.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili

PARTE SPECIALE "T": DELITTI IN MATERIA RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI …… p. 253

T.1. Le fattispecie di delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 25 octiesdecies del Decreto).

T.2 Processi Sensibili

T.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

T.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili

ALLEGATI

Allegato A: Codice Etico di LARDINI S.r.l.
Allegato B: Organigramma aziendale
Allegato C: Facsimile Scheda Informativa
Allegato D: Facsimile dichiarazione dipendenti
Allegato E: Facsimile clausole contrattuali
Allegato F: Facsimile addendum contrattuale
Allegato F.1: Facsimile dichiarazioni lavoratori somministrati
Allegato G: matrice Processi Sensibili/Funzioni
Allegato H: Regolamento interno per l'uso del sistema informativo aziendale

DEFINIZIONI

“Agenti”	i soggetti che sono stabilmente incaricati dalla Società, in virtù di apposito contratto di agenzia, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
“Appaltatori”	Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.
“CCNL”	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro adottato dalla LARDINI
“Collaboratori”	i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori interinali/somministrati legati da un rapporto contrattuale con LARDINI e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.
“Consulenti esterni”	soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di LARDINI sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione professionale.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Delega”	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori;, gli Agenti, i Consulenti esterni, gli Appaltatori, i Collaboratori (ovvero i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori interinali/somministrati), nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate

“Fornitori”	i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi Sensibili.
“Modello”	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.
“Organismo di Vigilanza”	l’organismo di vigilanza previsto dal Decreto è individuato nel Capitolo 4 del presente Modello
“Operazione Sensibile”	insieme di attività di particolare rilevanza svolte da LARDINI nei Processi Sensibili
“Processo Sensibile”	l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di LARDINI in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
“Process Owner”	il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
“Procura”	l’atto unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“Reati”	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
“Pubblico ufficiale”	coloro che esercitano una pubblica funzione; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
“Incaricato di Pubblico servizio”	coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale
“Società”	LARDINI S.p.A. CF P.I. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese (AN)00517670428, REA Ancona 91883, con sede legale in Filottrano, Via A. Grandi 15/A

PREMESSA

La Lardini Spa (di seguito anche la “Società” o “LARDINI”) è nata a fine anni '70 grazie all' iniziativa imprenditoriale dei tre fratelli Lardini: Andrea, Luigi e Lorena, inizialmente come un laboratorio di sartoria per la produzione di giacche, abiti e tailleur. La qualità, la precisione e la velocità della manifattura uomo e donna insieme all'elevato livello di servizio garantito, ne facilitano la rapida affermazione quale partner privilegiato per le principali maison italiane e internazionali della moda.

Nel tempo l'Azienda inizia a sviluppare e commercializzare direttamente collezioni di abbigliamento uomo total look con etichetta propria, ed è subito un successo grazie alle consolidate capacità industriali sviluppate sotto la guida dei tre soci fondatori

Lardini Uomo, anche grazie alla regia organizzata dal grande show room (800m^2) di Via Manzoni a Milano, è diventata una collezione pret-a-porter maschile importante e conosciuta sui mercati italiano, europeo e giapponese (60% export). Un brand di crescente riconoscibilità e personalità, grazie all'eleganza contemporanea, innovativa nello stile, distintiva nelle forme e nella qualità assoluta dei tessuti pregiati utilizzati nel capospalla Lardini. Ed anche ai contenuti valoriali proposti al cliente finale, si pensi al grande successo avuto dal progetto con il blogger Nick Wooster.

Qualità manifatturiera, originalità stilistica, personalità e contenuti sono valori che l'azienda sta catalizzando insieme a nuove positive energie per realizzare anche nella recente avventura de "Lardini Donna" e nel proprio brand di ricerca "Gabriele Pasini"

Oggi, l'azienda si sviluppa sul sito originario di Filottrano per oltre 20.000m2 articolati su tre stabili integrati, e beneficia di un'organizzazione logistica e manifatturiera ai vertici del settore (automazione magazzini, robotica, controllo qualità, ecc) a seguito anche degli importanti investimenti effettuati negli ultimi anni.

Alla luce della crescente espansione economica e sociale dell’azienda, la Lardini, ha ritenuto opportuno di dotarsi del presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” facendo riferimento al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, tenendo conto nella redazione dello stesso anche del risk assessment in conseguenza dell’introduzione, nell’ambito del D.Lgs. 231/01, dei reati ambientali, richiamati dall’art. 25 undecies del detto Decreto.

Oltretutto la Lardini nell’analizzare il risk assessment ha deciso di trattare anche i nuovi reati introdotti nel corpus del Decreto, ovvero ai reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis cc), impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.

22, comma 12bis D.Lgs. n. 286/1998) e il reato di razzismo e xenofobia.

Contestualmente all'adozione del Modello, l'Organo Amministrativo ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

In particolare, il presente Modello si struttura in una Parte Generale e in diverse Parti Speciali.

Nella Parte Generale sono riportati brevemente i contenuti del Decreto, sono definiti l'Organismo di Vigilanza, le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti e delineato il relativo flusso informativo, è riportato la struttura del Modello e il Sistema Disciplinare adottato dalla Società.

Nelle Parti Speciali sono descritti i Processi Sensibili e il sistema di controlli e principi previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati di volta in volta richiamati nel testo del documento stesso.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti, da intendersi come enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

La predetta normativa prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno concretamente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

La normativa opera in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio nazionale la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Il legislatore ha tassativamente indicato nel Decreto i reati per la commissione dei quali è prevista una responsabilità degli enti (art. 24 e ss del Decreto). In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti illeciti penali: i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati di insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e di market manipulation (manipolazione del mercato), i reati transnazionali disciplinati dalla Legge n. 146/2006, i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i delitti di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i reati informatici, i reati di criminalità organizzata, i reati contro l'industria ed il commercio, i reati in violazione del diritto d'autore, i reati ambientali, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Inizialmente il Decreto, nel suo testo originario, individuava un elenco limitato di fattispecie

penali, in particolare si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivamente, con molteplici interventi legislativi l'elenco dei reati è stato ampliato, pertanto attualmente, il Decreto prevede le seguenti fattispecie:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25, D.Lgs. 231/01):

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- ter c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) ;
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346 - bis c.p.)
- Peculato (Art.314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Abuso d'ufficio (Art.323 c.p. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986 e s.m.i.) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020

- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis , D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 48 del 18 Marzo 2008, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133)

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- istallazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto legge 21 settembre 2019, n.105 coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019)

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 94 del 15 Luglio 2009):

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24-ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a) n. 5 c.p.p.).

Inoltre, l'art. 10 della L. n. 146 del 16 marzo 2006, non espressamente richiamato dal Decreto, ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ad una serie di reati a carattere "transnazionale" ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, favoreggiamento personale, procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano o di

altro Stato del quale la persona non sia cittadina e favoreggiamento della permanenza illegale).

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 409 del 23 novembre 2001):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 99 del 23 luglio 2009):

- Turbata libertà dell''industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517 ter);
- Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

- Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs n. 61 dell'11 aprile 2002):

- false comunicazioni sociali (art. 2621, 2621-bis e 2621-ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);

• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
• illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
• aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
• ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
• omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
• corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
• istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 7 del 14 gennaio 2003) che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e ai delitti violanti le prescrizioni contenute nella Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo. Vengono elencati a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

• promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis);
• assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
• arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p);
• addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
• condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
• attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
• atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
• sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 7 del 9 gennaio 2006):

• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 228 dell'11 agosto 2003, successivamente modificato con la L. 38/2006, D.lgs. 39/2014 e L. 199/2016):

• riduzione in schiavitù o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
• tratta di persone (art. 601 c.p.);

• acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
• prostituzione minorile (600-bis c.p.);
• pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
• detenzione di materiale pornografico minorile (600-quater c.p.);
• pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
• iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinques c.p.);
• intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
• adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

- Reati di abuso del mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n.62 del 18 aprile 2005):

• abuso di informazioni privilegiate;
• manipolazione del mercato.

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha previsto, inoltre, all'art. 187- quinquies Testo unico della finanza, una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

• abuso di informazioni privilegiate (art. 185-bis Testo unico della finanza);
• manipolazione del mercato (art. 185-ter Testo unico della finanza).

- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 123 del 3 Agosto 2007 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008) :

• omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007):

• ricettazione (art. 648 c.p);
• riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
• impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- ter c.p.);
• autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021):

• indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p);
• detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretto a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- quater c.p.);
• frode informatica (art. 640- ter c.p.).

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 99 del 23 luglio 2009):

- Messa a disposizione del pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, senza averne diritto; usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione, modifica dell'opera stessa, qualora il reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione e qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, L. n.633/41, primo comma, lett- a-bis e terzo comma);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione al pubblico del contenuto di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero estrazione o reimpiego dei contenuti di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero vendita, distribuzione, locazione di una banca dati (art.171-bis L.633/41);
- Riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171-ter L. n. 633/41);
- Omessa comunicazione alla Siae, da parte di produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno Siae, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio o importazione di tali supporti, dei dati necessari alla univoca identificazione degli stessi; falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi legati al contrassegno Siae (art. 171 septies, L. n. 633/41);
- Fraudolenta produzione, importazione, messa in vendita, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/41).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 116 del 3 Agosto 2009) che ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

- Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla D.L. n. 121 del 7 luglio 2011):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti per i delitti associativi (452-octies c.p.);
- I reati di uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.) e di distruzione o danneggiamento di habitat protetto (art. 733bis c.p.);
- determinati reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. "Codice dell'ambiente") con riferimento alle attività di scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (inquinamento idrico, art. 137), gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) omessa bonifica dei siti (art. 257); nonché alle violazioni degli obblighi di tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); al traffico illecito di rifiuti (art. 259); alle violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (260 bis); alle violazioni delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (inquinamento atmosferico, art. 279);
- i reati previsti dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, relativi all'utilizzo di sostanze lesive per l'ozono;
- determinati reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
- i reati di sversamento colposo e sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2 e art. 8, co. 1 e 2 D.Lgs. n. 202 /2007).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già D.lgs. n. 152/2006 art. 260 – abrogato d.lgs. 21/2018) (art. 452 quaterdecies c.p.)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. n. 109 del 16 Luglio 2012).

- In particolare, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 25-duodecies all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), risulta soggetto a tali sanzioni il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato, revocato, annullato, qualora i lavoratori occupati siano (alternativamente):
  > in numero superiore a tre;

> minori in età non lavorativa;
> esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e al tipo di lavoro.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 1,1bis,1ter,1quater,3ter del Dlgs 286/98 inseriti dalla L. 161/2017 e modificato con L.77/2019)

- Reati razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 167 del 20 Novembre 2017):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39):

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01, inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019);
- Dichiarazione fraudolenta mediante (Art. 3 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019);
- Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 ed inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020);
- Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 ed inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020);
- Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

- Reati di Contrabbando -delitti di confine (art. 25 sexiesdecies, D.Lgs. 231/01, inserito da

D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 in riferimento al DPR n.43/1973)

• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR n.43/1973)

•Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR n.43/1973)

•Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR n.43/1973)

•Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR n.43/1973)

•Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR n.43/1973)

•Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR n.43/1973)

•Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR n.43/1973)

•Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR n.43/1973)

•Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR n.43/1973)

•Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR n.43/1973)

•Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR n.43/1973)

•Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR n.43/1973)

•Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR n.43/1973)

•Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR n.43/1973)

- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/01, inserito da legge n. 22 del 9 Marzo 2022)

• Furto di beni culturali- (Art. 518-bis c.p.)

•Appropriazione indebita di beni culturali- (Art. 518-ter c.p.)

•Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)

•Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali- (Art. 518-octies c.p.)

•Violazioni in materia di alienazione di beni culturali- (Art. 518-novies c.p.)

•Importazione illecita di beni culturali- (Art. 518-decies c.p.)

•Uscita o esportazione illecite di beni culturali- (Art. 518-undecies c.p.)

•Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici- (Art. 518-duodecies c.p.)

•Contraffazione di opere d'arte- (Art. 518-quaterdecies c.p.)

- Reati in materia di riciclaggio di beni culturali e saccheggio di beni culturali (art. 25 octiesdecies D.Lgs. 231/01, inserito da legge n. 22 del 9 Marzo 2022)

•Riciclaggio di beni culturali- (Art. 518-sexies c.p.)

•Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - (Art. 518-terdecies c.p.)

1.2 L'adozione del modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Il Decreto stabilisce che l'Ente non risponde dei reati commessi dai soggetti c.d. apicali nel caso in cui dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Ove il reato venga commesso da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". In conformità a tale disposizione Lardini, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle linee guida emanate da Confindustria.

Tali linee guida, tuttavia, rappresentano delle mere indicazioni a cui ogni società può fare riferimento per l'adozione del Modello, dovendo la società adeguare le linee guida alla realtà concreta che la contraddistingue e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

È opportuno rilevare che nel 2014, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. In particolare, le nuove Linee Giuda adeguano il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

Nella parte generale sono state apportate modifiche e integrazioni che riguardano il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati

presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese, mentre nella parte speciale Confindustria ha operato un approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*.

Tale nuovo documento, come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ha comunicato l'approvazione definitiva.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale deve:

- prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate

- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, una valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

1.3 Il sistema sanzionatorio

L'Ente che commette uno degli illeciti previsti dal Decreto prevede è esposto a diverse tipologie di sanzioni, quali sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

> Le sanzioni pecuniarie

Il Decreto stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La determinazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Decreto si fonda su un sistema di quote. In particolare per ciascun illecito è determinato un numero minimo (mai inferiore a 100) e massimo di quote (mai superiore a 1000). Il legislatore ha previsto che l'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37, pertanto possono variare da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00.

Il Giudice, ai fini della quantificazione delle quote, deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene, invece, fissato sulla base delle condizioni economiche e

patrimoniali dell'ente.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità

La sanzione pecuniaria può essere ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizione appena descritte la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

La sanzione pecuniaria, in caso di riduzione, non può essere inferiore a 10.329,00 €.

> Le sanzioni interdittive

Con riguardo alle sanzioni interdittive, il Decreto stabilisce che queste possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Fermo quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del Decreto, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e comunque non si applicano nel caso di cui all'art. 12 comma 1 del Decreto (casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;

- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nella esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive vengono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire gli illeciti del tipo di quello commesso.

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva (non definitiva) che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, il quale cura anche l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In ogni caso, il commissario non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice ed il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare sanzioni interdittive in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni). In particolare:

- l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività; ovvero qualora l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

- l'interdizione definitiva di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero di

pubblicizzare beni o servizi, quando l'ente è stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Infine, ai sensi dell'art. 17 del Decreto, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive il Decreto dispone l'applicazione della reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa. In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

> La pubblicazione della sentenza di condanna

Il Decreto, inoltre, prevede che quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva, il Giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un importante impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata la sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed è a spese dell'Ente.

> La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo

o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca come anzi detto, la confisca può avere ad oggetto, somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetari, sono suscettibili di confisca.

1.4 Le Linee Guida di Confindustria

Come già evidenziato in precedenza, l'art. 6 del Decreto, al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei Modelli, prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

All'uopo, Confindustria ha elaborato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001", approvando il testo definitivo in data 7 marzo 2002. Tale testo è stato aggiornato prima nel 2008 e da ultimo nel marzo 2014.

I punti fondamentali sono:

- individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendali sia possibile la realizzazione degli eventi sanzionati dal Decreto;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposti dal Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- Sistema organizzativo;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistemi di controllo e gestione;
- Comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo deve essere ispirato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.
- Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e verso lo stesso.

Per gli illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro:
- il modello si deve richiamare al "sistema degli adempimenti obbligatori" previsto dal D.Lgs. 81/08 ritenuto idoneo agli effetti esonerativi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001";

- il sistema di controllo deve articolarsi nei seguenti elementi: Codice Etico, struttura organizzativa, formazione e addestramento, comunicazione e coinvolgimento, gestione operativa, sistema di monitoraggio della sicurezza;

- l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore;

- l'OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro";

- l'OdV con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non ha obblighi di controllo dell'attività, ma doveri di verifica delia idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

Si torna a precisare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1 Obbiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

La Lardini, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività aziendali, ha ritenuto di adottare il presente Modello a tutela della propria posizione ed immagine, adeguando i propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle indicazioni del Decreto, sebbene lo stesso non imponga l'adozione

di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, Lardini ha deciso di adottare il Modello al fine di perseguire le seguenti principali finalità: sensibilizzare tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività e adottare un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello

2.2.1 Approccio metodologico generale

Per la definizione del Modello organizzativo e di gestione, la Lardini si è attivata con le seguenti fasi:

- Preventiva esame della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo;
- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati ("Processi Sensibili") e dei relativi "Process Owner";
- descrizione dei Processi Sensibili nello loro stato attuale attraverso interviste ai Process Owner e attraverso l'analisi della documentazione aziendale esistente;
- analisi dei Processi Sensibili per valutare i rischi di commissione dei reati presupposto del Decreto a fronte delle modalità attuali di svolgimento dei processi sensibili (c.d. "risk assessment"), confrontando lo stato attuale del sistema normativo, organizzativo, autorizzativo e del sistema di controlli interni con uno stato "ideale", idoneo a ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati nella realtà Lardini; questa "Gap Analysis" ha portato ad individuare alcune criticità o "gap" lì dove lo stato attuale non risultava essere sufficientemente articolato per ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate e formulazione in un formalizzati in un documento denominato "Action Plan": l'Action Plan riporta per ciascun criticità/gap rilevato gli interventi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i gap rilevati in funzione di un'analisi di costo-beneficio che ha considerato da una parte i costi, anche organizzativi, legati all'azzeramento dei gap e, dall'altra, l'effettivo beneficio alla luce dell'effettiva consistenza del rischio commissione dei reati.
- articolazione e stesura conclusiva del Modello.

Si precisa che la Società ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione su quelle categorie di reati che, all'esito delle analisi preliminari (confermate, del resto, dai risultati del risk assessment effettuato), apparivano astrattamente configurabili, in considerazione dell'attività e del contesto imprenditoriale essa in cui opera e cioè:

- i reati contro la pubblica amministrazione;
- i reati societari;
- i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- i reati in tema di criminalità informatica;
- i reati di criminalità organizzata;
- i reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- i reati contro l'industria e il commercio;
- i reati in violazione del diritto d'autore;
- i reati ambientali;
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2.2.2 Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà Lardini

La Lardini, successivamente ad un preventivo esame delle attività aziendali "sensibili" ha ritenuto ragionevolmente di escludere la possibilità di commissione di fattispecie penali previste dal Decreto, come i reati di falso nummario, i reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, i delitti transnazionali, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e i reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, i reati c.d. di market abuse (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), i reati di scambio elettorale politico-mafioso; di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

Riguardo a tali reati non vi è stata una analisi specifica nelle attività di risk assessment di seguito descritte, pertanto, in relazione a tali fattispecie di reato, ad ogni modo, troveranno, per quanto possibile, applicazione le disposizioni del Codice Etico.

2.2.3 Risk Assessment in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione, Reati societari, Reati in materia di riciclaggio e Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Facendo riferimento alle analisi e alle valutazioni condotte ai fini del Risk Assessment in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione, Societari e in materia di riciclaggio, è possibile individuare diverse fasi di Progetto:

- impostazione e avvio del Progetto;
- analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a

rischio;
- predisposizione delle schede di rilevazione;
- individuazione delle criticità (Gap Analysis);
- individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate (Action Plan);
- definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'impostazione del progetto volto alla redazione ed all'implementazione del Modello (d'ora innanzi anche il "Progetto") ha comportato la costituzione di un team di progetto per l'individuazione delle fasi, delle modalità, dei tempi, delle risorse e dei soggetti da coinvolgere nelle attività ed analisi.

In particolare, i compiti svolti dal team di progetto sono stati i seguenti:
- tradurre nel Modello di gestione e controllo le indicazioni contenute nel Decreto, calibrandole rispetto alla realtà propria aziendale ed in particolare rispetto ai Processi Sensibili identificati;
- progettare gli interventi sulle misure operative necessarie per garantire l'implementazione e l'efficace del Modello;
- definire i tempi di realizzazione del Progetto e verificare lo stato di avanzamento dello stesso.

Nella fase di analisi della documentazione ed individuazione delle aree potenzialmente a rischio, è stata raccolta la documentazione e le informazioni utili per la determinazione delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo.

Ad esempio, si sono presi in considerazione il settore economico ed il contesto in cui la Società opera, le modalità tipiche di conduzione degli affari societari, la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con le pubbliche amministrazioni; i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato; il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative);

In via preliminare, attraverso l'analisi della documentazione, sono stati individuati i Processi Sensibili e le aree organizzative coinvolte e nell'ambito di tali verifiche sono stati anche individuati i referenti ed i soggetti coinvolti per ciascun Processo Sensibile (key officer) per la seguente fase di indagine.

Successivamente alla prima analisi, si è proceduto ad effettuare delle interviste ai soggetti che occupano ruoli chiave nell'organizzazione (c.d. key officer), individuati nella fase precedente, al fine di cogliere gli aspetti principali del ruolo e dei relativi processi di competenza, ovvero i processi (o fasi di essi) in cui la funzione/area/posizione organizzativa è

coinvolta.

Con riferimento ad ogni funzione/area/posizione organizzativa sono stati indagati in particolare i seguenti elementi:
- organizzazione interna;
- grado di autonomia finanziaria;
- principali attività svolte dalla funzione o di cui essa è responsabile;
- livello di proceduralizzazione delle attività ed esistenza di linee guida comportamentali;
- attività formativa ed informativa prevista;
- attività di controllo effettuate sulle attività svolte dalla funzione;
- procedura di comunicazione di dati e informazioni verso la direzione dell'area organizzativa interessata e i vertici aziendali;
- modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni;
- individuazione del soggetto delegato a firmare i documenti formali emessi nel corso del processo;
- individuazione del soggetto qualificabile come c.d. Process Owner;
- individuazione del soggetto che svolge attività di controllo e come questa viene documentata

Le informazioni ricavate sono state condivise con i rispettivi Process Owner, così come identificati nell'organigramma aziendale e sulla base di queste informazioni si è completata l'analisi del risk assessment, avviata nelle precedenti fasi e finalizzata a:
- realizzare una valutazione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato previsti dal Decreto;
- esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

L'analisi e la valutazione di "risk assessment" si è fondata sulla definizione delle specifiche fattispecie di reato potenzialmente associabili a ciascuna area aziendale. Successivamente, è stato quindi analizzato il sistema di controlli interni riferibile a ciascun Processo Sensibile, confrontandolo con il sistema di controllo "ottimale" desumibile dal Decreto e dalle Linee di Confindustria, nonché dalla "best practices" affermatisi in materia.

In particolare sono state indagate la previsione, l'effettiva applicazione ed adeguatezza delle seguenti tipologie di controlli:

- controlli attinenti l'area dei poteri e delle responsabilità;
- controlli attinenti l'organizzazione;
- controlli informatizzati;
- altre tipologie di controlli.

L'ultima fase espletata per la redazione del Modello è stata l'individuazione di soluzioni volte

al superamento delle criticità rilevate. In questa fase, quindi, sono stati valutati e condivisi gli interventi migliorativi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i gap rilevati, in funzione di un'analisi di costo-beneficio che ha considerato da un lato i costi, anche organizzativi, legati all'azzeramento delle criticità e, dall'altra, l'effettivo beneficio alla luce dell'effettiva consistenza del rischio di commissione dei reati correlati.

Tre finalità principali hanno in particolare guidato questa attività: ridurre la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto; mantenere "snello" il processo, ovvero garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro; rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna criticità è stato quindi identificato l'intervento necessario per ridurre e quando possibile eliminare il gap (piano d'azione), il responsabile per gli interventi, il responsabile per l'implementazione degli interventi identificati.

2.2.4 Risk assessment con riferimento ai reati di criminalità organizzata, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati in violazione del diritto d'autore

Con riguardo ai reati di criminalità organizzata, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati in violazione del diritto d'autore, la Lardini ha preventivamente valutato l'esistenza di fattispecie penali che, nell'ambito delle suddette categorie di reato, risultassero di difficile o difficile realizzazione, escludendole quindi dall'attività di risk assessment.

Pertanto, per tali fattispecie di reato troveranno applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

All'esito di tale preliminare valutazione, la Società ha svolto le attività di mappatura dei rischi relativamente alle fattispecie di reato appartenenti alle categorie summenzionate, in quanto ritenute astrattamente applicabili.

Tale attività è stata svolta secondo la metodologia illustrata nel paragrafo 2.2.3.

Inoltre, con specifico riferimento al risk assessment concernente i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto), le analisi svolte si sono incentrate sul rischio di realizzazione dei delitti in questione, valutando l'attuale sistema di controlli rispetto ad un assetto di controlli ideale, giungendo alla definizione dei protocolli idonei alla prevenzione della commissione di tali fattispecie di reato.

Oltretutto, con specifico riferimento al delitto di associazione per delinquere (art. 416. c.p.) si

è posta particolare attenzione alla possibile realizzazione dei “delitti fine”. Infatti, affinché si configuri il reato di associazione per delinquere deve sussistere un vincolo associativo duraturo tra almeno tre soggetti, un programma criminoso in virtù del quale il vincolo associativo si è instaurato e una struttura organizzata che ne supporti gli obiettivi.

È doveroso evidenziare che il Decreto si limita a richiamare, quale reato presupposto, esclusivamente il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. e non anche i singoli “delitti fine” alla realizzazione dei quali l’associazione criminosa è finalizzata, tuttavia la Lardini in un ottica di maggiore prevenzione dei rischi in ambito di criminalità organizzata, ha deciso di seguire tale approccio, estendendo l’analisi ai delitti fine in forma “associativa” e alla loro ipotetica realizzabilità nel contesto aziendale.

Secondo tale impostazione si sono dunque individuati specifici “delitti fine” tra quelli che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito aziendale e per i quali, il rischio di realizzazione appare astrattamente maggiore, ovvero:

a) truffa (art. 640 c.p.);
b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000; Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione Infedele/Omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5_D.Lgs. 74/2000);
c) reati in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Ovviamente, qualora tra i “delitti fine” rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs.231/01 già considerate nel presente Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi previsti.

2.2.5 Risk assessment con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

In materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ambito che interessa per sua natura ogni ramo dell’attività aziendale, le analisi e valutazioni sono state condotte con l’obiettivo di:

- prendere atto dell’attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (di cui al D.Lgs. 81/2008) ed alla best practices in materia;
- predisporre un documento di sintesi di gap-analysis – action plan.

A tali fini, lo standard di esecuzione degli interventi di valutazione è stato la norma ISO 19011:2003 ed in relazione agli standard di riferimento normativo e tecnico, le attività sono

state ispirate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alla norma BS OHSAS 18001:2007.

Innanzitutto, le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale, analizzando ad esempio l'organigramma per la sicurezza, i responsabili, i documenti di analisi e valutazione, le procedure rilevanti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le istruzioni e gli ordini di servizio, le procedure di emergenza, oltre a sopralluoghi presso l'azienda.

È stato inoltre previsto il coinvolgimento diretto, attraverso attività di intervista, delle figure chiave in materia di sicurezza individuate nel corso degli interventi.

I principali aspetti presi in considerazione durante le analisi e valutazioni condotte sono stati:

- politica della sicurezza;
- soggetti della sicurezza, ruoli, compiti e responsabilità;
- pianificazione dell'identificazione pericoli e valutazione rischi;
- documentazione di valutazione dei rischi;
- elementi gestionali e procedurali;
- adempimenti per il controllo di incidenti rilevanti (qualora applicabile);
- sopralluogo sul luogo di lavoro;
- informazione, formazione e addestramento;
- gestione, controllo e archiviazione della documentazione;
- certificato di prevenzione incendi;
- preparazione e risposta alle emergenze;
- infortuni, incidenti e non conformità;
- rilevazioni e registrazioni.

Tre finalità principali hanno in particolare guidato questa attività: diminuire le possibilità di commissione di tali reati; garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro; rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna criticità evidenziata si è individuato un action plan (ovvero gli interventi necessari per ridurre o eliminare il Gap), il livello di priorità del piano d'azione, il responsabile per l'implementazione degli interventi identificati, il termine entro il quale il piano d'azione deve essere portato a compimento ovvero lo stato di avanzamento degli interventi già in corso.

2.2.6 Risk Assessment in materia di criminalità informatica

Le analisi e le valutazioni in materia di criminalità informatica sono state condotte con

l'obbiettivo di verificare la sussistenza delle condizioni che potrebbero favorire la commissione dei reati informatici previsti dall'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 e con la finalità di predisporre un Modello idoneo a prevenire la commissione di tali reati.

Al fine di arrivare a tale risultato si è analizzato il Sistema Informativo Aziendale diviso in diverse aree logiche e/o fisiche ovvero:

1. della infrastruttura hardware ovvero Server e PC
2. dei diversi software utilizzati
3. delle procedure di backup
4. della infrastruttura di rete e relativi firewall
5. delle dotazioni individuali di software
6. del sistema di posta elettronica aziendale

L'approccio adottato ha consentito di:

- analizzare le procedure di gestione organizzativa della sicurezza in modo unitario;
- contribuire al raggiungimento del principale obiettivo del progetto di realizzazione del modello organizzativo previsto dal D.L. 231/2001:
- uniformare la gestione della sicurezza per tutti i servizi offerti ed attuarla in maniera centralizzata;
- verificare – sulla base di analisi anche economiche e sul clima aziendale – la sussistenza delle condizioni perché sia possibile la commissione dei reati informatici previsti dal Decreto;
- proporre gli opportuni interventi di adeguamento, laddove si verificassero le condizioni tecniche, morali e organizzative, per prevenire i reati informatici.

Si precisa che le analisi sono state condotte attraverso un'analisi documentale ed attraverso sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro, con il coinvolgimento dei key officer individuati.

La metodologia applicativa che ne deriva prevede la copertura di tutti gli aspetti relativi alla organizzazione/gestione dell'IT (Information Technology) e contempla dieci sezioni di rilevanza e analisi:

1. Politica della Sicurezza
2. Sicurezza Organizzativa
3. Classificazione e controllo dei beni
4. Sicurezza delle persone

5. Sicurezza fisica e ambientale
6. Sicurezza dei computer e delle reti
7. Controllo accessi
8. Sviluppo e manutenzione dei sistemi
9. Livello di adeguamento alla politica di sicurezza

La rielaborazione delle informazioni raccolte ha consentito una valutazione dello stato attuale della materia e l'effettuazione di un'attività di gap analysis rispetto alle best prectices del settore, guidata dalle seguenti principali finalità:

• ridurre la possibilità che siano commessi i Reati oggetto del risk assessment previsti;
• garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
• rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

2.2.7 Risk Assessment in materia di reati ambientali

Le analisi e le valutazioni in materia di tutela ambientale sono state condotte con l'obbiettivo di prendere atto dell'attuale stato del sistema di gestione ambientale aziendale, individuare aspetti critici e aspetti di miglioramento per addivenire all'individuazione degli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di tutela ambientale con la predisporre un documento di sintesi di Gap Analysis – Action Plan.

A tali fini, lo standard di esecuzione dell'intervento di valutazione è la norma ISO 19011:2012. ed in relazione agli standards di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate alla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché alla norma ISO 14001:2004.

Le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale - ad esempio sono stati analizzati l'eventuale certificazione del sistema di gestione ambientale, i ruoli, compiti e responsabilità, l'organigramma per la gestione ambientale, i mansionari, le autorizzazioni amministrative in materia, i documenti di analisi e valutazione, le procedure rilevanti in materia di gestione ambientale, le procedure e istruzioni - e l'effettuazione di sopralluoghi presso lo stabilimento produttivo della Società.

È stato inoltre previsto il coinvolgimento diretto, attraverso attività di intervista, dei Key Officer in materia di gestione ambientale individuati nel corso degli interventi.

Nel corso delle analisi e valutazioni condotte sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ed elementi del sistema di gestione e controllo in materia ambientale:

- politica di tutela dell'ambiente;

- soggetti, ruoli, compiti e responsabilità;
- pianificazione dell'identificazione pericoli e valutazione rischi;
- richiesta, ottenimento e gestione delle autorizzazioni amministrative obbligatorie;
- elementi gestionali e procedurali;
- analisi ambientali periodiche e straordinarie;
- controllo operativo;
- informazione, formazione e addestramento;
- rilevazioni e registrazioni;
- gestione, controllo e archiviazione della documentazione.

Tre le principali finalità perseguite: ridurre la possibilità che siano commessi i reati ambientali; garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro; rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Tutte le attività di mappatura dei rischi precedentemente descritte e le relative risultanze sono state oggetto di condivisione con il management della Società. Successivamente si è proceduto alla stesura del presente Modello e alla definizione degli elementi che lo compongono.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LARDINI

3.1 Finalità del Modello

La creazione e l'adozione del Modello è finalizzata alla realizzazione di un sistema idoneo a far sì che la Lardini possa operare nel pieno rispetto del Decreto e sia quindi in condizione di prevenire e sanzionare eventuali comportamenti che rendano possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Le principali finalità del Modello sono quelle:

- di migliorare il sistema di Governance;
- di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- di rendere noto a coloro che operano nelle "aree di attività a rischio" in nome e per conto di Lardini, che in caso di violazioni delle disposizioni previste nel Modello potrebbero incorrere in un illecito che può coinvolgere sia l'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia la Società (responsabilità amministrativa ai sensi del

Decreto);

- di informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Lardini che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;

- di avvisare che Lardini non ammette comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse potesse trarne vantaggio) risultano comunque contrari ai principi etici cui Lardini intende attenersi;

- di condannare i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Tutto ciò premesso, gli elementi strutturali e fondamentali del presente Modello si traducono in:

- mappa dettagliata delle attività/aree sensibili ovvero le aree nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- analisi dei protocolli esistenti e individuazione delle implementazioni necessarie;
- individuazione dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e di proporne l'aggiornamento;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- la definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico

La Lardini ha definito, nell'ambito del Codice Etico, i principi etici cui intende uniformare la propria attività anche in relazione a quei comportamenti che possono integrare la fattispecie di reato previste dal Decreto, pertanto le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico riveste una portata generale giacché contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Lardini riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde e soddisfa le specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, se commessi

apparentemente nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.3 Destinatari del Modello

Il presente Modello e le sue prescrizioni del Modello sono rivolte agli organi societari ed i loro componenti, ai dipendenti, agli Agenti, ai Fornitori, ai Consulenti esterni, agli Appaltatori, ai Collaboratori, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti tali soggetti sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalle previsioni legislative, dalle previsioni del Modello, quand'anche il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l'organo dirigente ad adottare il Modello, affidando ad ogni Ente il compito di individuare al proprio interno l'organo deputato a tal fine.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto e a quanto indicato dalla Linee Guida di Confindustria, Lardini ha individuato nel proprio Organo Amministrativo l'organo dirigente incaricato all'adozione del Modello.

Invece, sempre in virtù delle previsioni del Decreto, Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).

Pertanto, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello che riveste la forma di "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a del Decreto) sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Organo Amministrativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tra le modifiche di carattere sostanziale rientrano:
- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

È peraltro riconosciuta all'Organo Amministrativo, la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati. Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere prontamente informato l'Organo Amministrativo e l'OdV.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'OdV

In base al Decreto, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello deve essere un organismo interno alla Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e diverso dall'Organo Amministrativo.

Il Decreto non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'OdV, pertanto quest'ultimo può avere una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva; in tale ultimo caso i membri dell'OdV possono essere sia soggetti interni che esterni all'Ente che dovranno possedere le capacità, le conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

La scelta circa la composizione dell'organo deve essere modulata sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa della Società, pertanto la Lardini, sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, ha ritenuto opportuno costituire un organo collegiale per svolgere il ruolo di OdV.

In particolare, l'organo collegiale è composto dalle seguenti figure:

• soggetto interno privo di deleghe: si ritiene che tale figura possa garantire il rispetto dei requisiti di autonomia ed indipendenza, nonché la continuità d'azione necessaria al funzionamento di tale organismo essendo direttamente coinvolto nelle attività della Lardini.

• un consulente esterno con specifiche ed approfondite competenze legali, con particolare riferimento alla materia del D.Lgs. 231/2001: si ritiene che tale figura oltre a garantire il rispetto del criterio dell'autonomia ed indipendenza, alla luce dell'assenza di vincoli oggettivi di "dipendenza" dalla Società, assicura anche l'apporto di competenze - in materia dei reati presupposti dal Decreto nonché, in generale, in materia di D.Lgs. 231/2001 - complementari rispetto alle competenze professionali in possesso dell'altro membro dell'OdV.

L'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle

funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo.

L'OdV è un soggetto che riferisce direttamente ai vertici della Società (all'Amministratore Unico) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Nello svolgimento delle proprie mansioni e come ulteriore garanzia della propria autonomia l'OdV, dovrà essere dotato, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, di risorse finanziarie, proposte dall'OdV stesso, delle quali l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Infatti, l'OdV può avvalersi della consulenza di figure professionali esterne alla società e/o di strutture interne.

4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dall'Organo Amministrativo, che provvede anche alla nomina del Presidente dell'OdV.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte degli stessi.

L'Organo Amministrativo provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo, nonché valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La retribuzione annuale dei membri dell'OdV sarà determinata dall'Organo Amministrativo e rimarrà invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico, che sarà deciso all'inizio del mandato dall'Organo Amministrativo stesso.

I membri dell'OdV potranno dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei

requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico o con soggetti apicali in genere;
- sussistenza di conflitti di interesse, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV.

Il membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità.

Tutte le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso della durata dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare l'Organo Amministrativo della Società che provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza (o anche di uno solo dei membri di questo) e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo [se costituito il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa all'unanimità].

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità e urgenza, l'Organo Amministrativo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

4.4 Funzioni dell'OdV

In base e in ottemperanza del Decreto, le funzioni che deve svolgere l'OdV sono le seguenti:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- vigilare sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevare eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, modifiche normative o significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- predisporre, almeno semestralmente, una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse;

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre operare:

- ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;

- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nel caso in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o notizie ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la opportuna rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.

4.5 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza (flussi informativi e segnalazioni – whistleblowing)

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in Informazioni Generali e Informazioni su Operazioni Sensibili).
- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito Segnalazioni);

<u>Flussi informativi</u>

L'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività, e di conseguenza ha l'obbligo di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente tutte le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, quali ad

esempio:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;

Tali informazioni devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza.

Le Informazioni Generali, salvo quanto specificato di seguito in riferimento alle Informazioni a cura dei Process Owner riguardanti le Operazioni Sensibili, dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata (odv@lardini.it).

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito dei Processi Sensibili, l'Organo Amministrativo e i suoi membri o i responsabili di funzione vengono qualificati come Process Owner e sono tenuti a trasmettere all'OdV le Informazioni su operazioni sensibili realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili.

Le Operazioni Sensibili debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione e la trasmissione (con qualunque mezzo purché sia mantenuta traccia dell'invio e sia sempre riconoscibile il mittente) all'OdV di una c.d. Scheda Informativa da aggiornarsi su base periodica (Allegato C).

Segnalazioni (disposizioni in tema di whistleblowing)

Con l'espressione Whistleblowing si intende la segnalazione del dipendente in relazione ad eventuali irregolarità o violazioni commesse all'interno dell'Ente. La segnalazione contribuisce a far emergere e, quindi, prevenire situazioni di rischio di commissione di eventuali reati. Il Whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni ed ad tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni.

Oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza sono fatti, azioni, omissioni, anomalie e criticità riscontrate nel corso della propria attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- violazioni del Modello organizzativo ex dlgs 231/2001
- violazioni del codice etico
- violazioni di protocolli aziendali
- violazioni di procedure aziendali
- inadempienze/violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- inadempienze/violazioni in materia ambientali
- ogni altro fatto penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 231/01

Non possono costituire oggetto di segnalazione le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni personali.

Le Segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Il Segnalante (whistleblower) deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere ai necessari accertamenti tesi a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine si richiede, preferibilmente la presenza dei seguenti elementi:

- i dati anagrafici del segnalante e qualifica lavorativa
- una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione
- se note, le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso
- se note, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati
- le eventuali violazioni del modello organizzativo riscontrate Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non usufruiranno delle tutele previste dalla presente procedura ma, verranno considerate come una qualsiasi segnalazione anonima e saranno prese in

esame solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

In ogni caso resta fermo il requisito della veridicità dei fatti segnalati, a tutela del denunciato.

La segnalazione potrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità: casella di posta elettronica personale dell'OdV a cui non ha accesso per motivi di assoluta garanzia il componente interno ovvero a mezzo servizio postale in busta chiusa con raccomandata a/r all'indirizzo di Studio del membro esterno dell'OdV.

E' onere dell'Organismo di Vigilanza implementare, in concreto, i suddetti canali di comunicazione con nota da inviarsi a tutto il personale.

L'identità del segnalante (Whisltelblower) non può essere rivelata senza il uso espresso consenso. La violazione della riservatezza è passibile di sanzione disciplinare così come previsto dal Sistema disciplinare/sanzionatorio di cui al presente Modello organizzativo, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni di legge.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria diretta o indiretta.

Sarà, d'altra parte, sanzionato disciplinarmente chiunque effettui con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Resta ferma la responsabilità penale e civile del segnalante (whislteblower) in caso di segnalazioni diffamatorie.

Si precisa altresì che è facoltà anche dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, laddove tale funzione non sia svolta da un soggetto rientrante tra i Destinatari del Modello, di inviare tali Segnalazioni all'OdV.

Al ricevimento di una Segnalazione riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e qualora il mittente di tale Segnalazione non vi abbia già provveduto, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro.

4.6 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente all'Organo Amministrativo, nei confronti del quale ha la responsabilità di:

• comunicare le attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli e

successivamente comunicare lo stato di avanzamento di tali attività;

• segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;

• redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello.

In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, nonché l'Organo Amministrativo, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.

4.7 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e all'Organo Amministrativo.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Per garantire l'efficacia e l'attuazione del Modello, è fondamentale che tutto il personale abbia piena conoscenza delle regole di condotta ivi sono contenute, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

5.1 Attività informativa

Ai fini di un'effettiva conoscenza ed applicazione, pertanto l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dall'Organo Amministrativo alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato D).

Con specifico riguardo, invece, ai Collaboratori della Società, ai Fornitori, ai Consulenti esterni e agli Appaltatori, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quella riportata in Allegato E che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso (Allegato F).

I lavoratori interinali/somministrati saranno altresì tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato F1).

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che l'Organo Amministrativo riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello presso lo stabilimento.

5.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza dell'Organo Amministrativo che individua i soggetti interni od esterni alla Società cui affidarne l'organizzazione, che dovranno procedere in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

I soggetti individuati devono obbligatoriamente partecipazione alle suddette attività formative, conseguentemente, la mancata partecipazione senza giustificato serio motivo sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; al Codice Etico della Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso e quando possibile,

dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa.

Inizialmente, sarà prevista una formazione rivolta alle persone in organico presso la Società al momento dell'adozione del Modello che risultino operare nei Processi Sensibili come sopra definiti.

Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del Modello è prevista un'apposita edizione del corso (anche eventualmente con modalità on-line).

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza, risultando ciò indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, giacché il Modello e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare al Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

A tal proposito, l'OdV ha il compito di verificare l'adeguatezza del sistema disciplinare, controllare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti e soggetti esterni e di procedere esso stesso alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.3 ("Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca"), il sistema disciplinare potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

6.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;

2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;

3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello e al Codice Etico;

4. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva.

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti (non dirigenti)

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dal c.d. "Statuto dei lavoratori" (legge n. 300 del 1970) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

Infatti, il CCNL applicato in azienda definisce i provvedimenti disciplinari e le modalità di contestazione degli addebiti.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 con riguardo all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei dipendenti delle misure previste nel Modello, La Società si avvarrà del sistema disciplinare già esistente.

In particolare, la Lardini informerà i propri dipendenti del fatto che il mancato rispetto e/o la violazione del Modello, delle regole di comportamento imposte dai Codice etico e delle

procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare e, in quanto tali, possono comportare la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché del CCNL adottato - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

a. rimprovero verbale;

b. rimprovero scritto;

c. multa sino a tre ore di lavoro normale;

d. sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

e. licenziamento senza preavviso nei casi previsti dal CCNL.

Nell'irrogazione della sanzione disciplinare sarà rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione e si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti la gravita del comportamento (attività diretta a rimuovere o impedire le conseguenze dannose, entità del danno o delle conseguenze ecc.).

L'Organismo ha il compito di monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto 231/2001, pertanto allo stesso dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze oste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

6.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere all'Organo Amministrativo, l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, dovendosi rispettare il principio della proporzionalità tra infrazione e

sanzione e tenendo conto di eventuali circostanze attenuanti la gravita del comportamento (attività diretta a rimuovere o impedire le conseguenze dannose, entità del danno o delle conseguenze ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

1) censura scritta;
2) sospensione disciplinare;
3) licenziamento per giustificato motivo;
4) licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, Consulenti, collaboratori a progetto, lavoratori interinali/somministrati ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

6.4 Misure nei confronti dei membri dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

Nell'ipotesi di costituzione del Consiglio di amministrazione, in caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo precedente e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o

convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove occorra, dell'Assemblea dei soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

a. richiamo scritto;
b. sospensione temporanea dalla carica;
c. revoca dalla carica.

Inoltre, per i membri del Consiglio di Amministrazione, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà l'Organo Amministrativo il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente ovvero un dirigente della Società, si applicheranno rispettivamente le sanzioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

6.5 Misure nei confronti dei Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, dei Consulenti esterni, degli Agenti e dei Fornitori, degli Appaltatori

Ogni violazione posta in essere dai Collaboratori, dagli Agenti, dai Consulenti esterni e dai Fornitori, nonché dagli Appaltatori potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione/agenzia/distribuzione/appalto/subappalto/fornitura/prestazione d'opera, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento,

qualora da tale comportamento derivino danni a Lardini come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

7. CARATTERISTICHE DELLE PARTI SPECIALI

7.1 Struttura e funzione delle Parti Speciali

Ciascuna Parte Speciale è dedicata ad una categoria di reato contemplata nelle attività di risk assessment condotte ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- elencazione dei reati ascrivibili alla categoria oggetto della Parte Speciale;
- delineazione dei processi aziendali potenzialmente a rischio di commissione di questi reati (c.d. Processi Sensibili) (coerentemente con le attività di risk assessment condotte) e descrizione delle principali fattispecie di reato configurabili nella realtà Lardini, attraverso la declinazione delle modalità attraverso le quali i reati si potrebbero realizzare/configurare;
- previsione di principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo;
- previsione di principi specifici riferiti ai singoli Processi Sensibili;

Ciascuna Parte Speciale ha quindi lo scopo di:

- fornire ai Destinatari delle spiegazioni e/o esemplificazioni concrete relative al sistema di organizzazione, gestione e controllo di Lardini, ai Processi Sensibili e ai reati configurabili;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nell'esecuzione delle proprie attività;

Sulla base delle risultanze delle attività di risk assessment condotte, i reati potenzialmente configurabili alla realtà Lardini sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie per le quali sono state dunque coerentemente predisposte le corrispondenti Parti Speciali:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati in materia di criminalità informatica;
- Reati in materia di criminalità organizzata;
- Reati in materia di marchi e brevetti;
- Reati contro l'industria e il commercio;
- Reati in violazione del diritto d'autore;
- Reati ambientali;
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- l'esistenza di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- l'esistenza di procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- l'esistenza di un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- l'esistenza di sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- l'esistenza di sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre disposizioni del Modello.

Si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati.

Con riferimento al Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare ed al sistema di comunicazione e di formazione del personale, si rimanda a quanto previsto in precedenza nei capitoli specificamente dedicati della Parte Generale del Modello.

8.1 Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di un organigramma societario (Allegato B) e l'emanazione di Deleghe di funzioni e disposizioni organizzative, che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa.

La formalizzazione, aggiornamento e diffusione di detti documenti viene assicurata dall'Organo Amministrativo.

8.2 Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di poteri e procure della Società deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico ed inequivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;

• i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
• il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
• le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega di poteri o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
• tutti coloro che intrattengono per conto di Lardini rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

8.3 Processo decisionale

Il processo decisionale afferente i Processi Sensibili deve ispirarsi ai seguenti criteri:

• ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito dei Processi Sensibili come di seguito individuati deve risultare da un documento scritto;
• non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'Operazione Sensibile e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento;
• del pari, non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'Operazione Sensibile e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le eventuali risorse economiche e finanziarie.

8.4 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle stesse.

Il programma include la trattazione di tematiche di corporate governance e di divulgazione di meccanismi operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie riconducibili ai Processi Sensibili.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

8.5 Sistemi informativi e applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

• sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
• regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
• meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
• meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

8.6 Archiviazione della documentazione

Le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificatamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Con particolare riferimento alla documentazione in formato elettronico prodotta o archiviata su supporti informatici aziendali si rimanda inoltre a quanto definito al Paragrafo precedente.

PARTE SPECIALE "A": I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A. PREMESSA: Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto in relazione ai reati contro la P.A.

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: **Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative**; **Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo** (Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie -Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d'Italia – Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate – ISVAP – COVIP); **Regioni; Province; Comuni; Comunità montane e loro consorzi ed associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali** (INPS – CNR – INAIL – INPDAI - ISTAT – ENASARCO – ASL - Enti e Monopoli di Stato – RAI)

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto. <u>In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali¨ e degli "Incaricati di Pubblico Servizio</u>

Chi sono i "Pubblici Ufficiali":

Ai sensi dell'Art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale "colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa", precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato

Il secondo comma dell'Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico"

Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- Poteri deliberativi
- Poteri autoritativi
- Poteri certificativi

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa"

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Chi sono gli "Incaricati di un pubblico servizio":

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c. p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio".

Per pubblico servizio deve intendersi "una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione
- l'apporto finanziario da parte dello Stato
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale

È importante dunque tenere a mente che, ad esempio, allorché una banca svolga l'attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio. Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti.

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da LARDINI:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p) – Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.*
* Le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 1, comma 1, lett. n), l. 9 gennaio 2019, n. 3.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio , riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) – Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue

funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato , il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 .

Truffa (art. 640 c.p.) – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore , procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro .
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro :
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater] ;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649] .
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) .
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) – La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea

Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) (*1)
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione(*2)
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino

funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale .
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso :
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
(*1)Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3.
(*2) Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.) – Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse , non li destina alle predette finalità , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.(*1) La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi

finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (*2) .
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
* 1Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), l. 9 gennaio 2019, n. 3
* 2 Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75,

Concussione (art. 317 c.p.) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

In relazione al traffico di influenze illecite, in sostanza**,** è punibile l'acquirente dell'influenza anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente); è rilevante anche l'esercizio di un'influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri dell'ufficio. È comunque prevista una pena più grave nel caso in cui la mediazione sia indirizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; L'art. 346 bis c.p. prevede la punibilità, oltre che del mediatore (1° co.), del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° co.), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno.

Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp) - Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032

euro.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986) - Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

A.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti in:

- **Processi Sensibili diretti**, ossia processi più specificatamente **a rischio di commissione di reati** contro la Pubblica Amministrazione, avendo quest'ultima rapporti diretti con la LARDINI, per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;
- **Processi Sensibili strumentali** alla commissione di tali reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività: caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario, o nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei suddetti reati.

I Processi Sensibili diretti sono stati circoscritti ai seguenti:
· Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata);
· Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
· Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;

· Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
· Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
· Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro;
· Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
· Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
· Gestione del contenzioso.

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

· Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane
· Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori
· Approvvigionamento servizi
· Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza
· Gestione Agenti
· Gestione dei flussi finanziari – pagamenti
· Gestione dei flussi finanziari – incassi
· Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

· la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
· la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

A.2.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto e trattativa privata)

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica e alla gestione di attività connesse alla partecipazione a procedure negoziate per la fornitura a soggetti pubblici di servizi di produzione.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al dirigente dell'ente pubblico affinché questi provveda, in tempi brevi, all'esercizio della propria funzione o di un suo potere, ad esempio affidando una gara a LARDINI, accelerando indebitamente la relativa procedura di affidamento.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto contrario al proprio ufficio; ad esempio in ipotesi di pagamento al dirigente dell'ente pubblico affinché determini l'illegittima conclusione di un contratto in favore di LARDINI. In astratto potrebbe essere interpretata come un conferimento di utilità avente carattere corruttivo (anche in via di tentativo) la prestazione di servizi a titolo gratuito oppure per un corrispettivo non congruo, finalizzato ad ottener in futuro, in via privilegiata, altri incarichi da parte dell'ente pubblico e/o da parte di società ad esso in varie forme collegate.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio riguardino un incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale): ad esempio è configurabile tale reato qualora, nel corso di una gara, un dipendente di LARDINI dia denaro ad un dipendente della Pubblica Amministrazione per occultare o alterare la documentazione presentata da altri concorrenti al fine di rafforzare le possibilità di assegnazione di un contratto di fornitura a LARDINI.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno compia o tenti di compiere un atto di corruzione, concussione, (anche in forma di concorso nel reato) verso funzionari o membri delle Istituzioni comunitarie (Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia o Corte dei Conti) o di Stati Esteri, ovvero verso coloro che, nell'ambito di Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio.
Ad esempio, potrebbe essere configurabile tale reato qualora un dipendente di LARDINI, nel corso di una gara per una fornitura bandita da una Pubblica Amministrazione offra denaro al Responsabile della gara affinché quest'ultimo gli riveli l'importo delle migliori offerte delle società concorrenti di LARDINI.

Nelle fattispecie di corruzione sopraindicate, realizzabili anche nei confronti di un incaricato di pubblico servizio, il denaro o le altre utilità possono essere offerte anche a soggetti terzi (ad es. parenti del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio). Il denaro può provenire, a titolo esemplificativo, da conti correnti riferibili alla Società o da provviste appositamente create.

A.2.2 Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di

attività strumentali a quelle tipiche aziendali

Descrizione del processo

Il Processo riguarda le attività svolte nell'ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali: in particolare il Processo si riferisce alla gestione dei rapporti che intercorrono tra la Società e gli Enti Pubblici per la gestione degli immobili e dei terreni (concessioni edilizie, richiesta di ravvedimento).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifizi o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sè o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un responsabile della LARDINI, nel predisporre una domanda di rilascio di un'autorizzazione al Comune, indichi falsamente alcune delle informazioni richieste, con conseguente rilascio dell'autorizzazione per errore, laddove ciò comporti un danno a tale Ente locale.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per l'esercizio della propria funzione o di un suo potere. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dipendente di LARDINI, corrisponda denaro ad un funzionario comunale al fine di velocizzare la pratica di approvazione di un Piano di Fabbricazione relativo ad un terreno di proprietà di LARDINI

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dipendente di LARDINI consegni denaro al responsabile di un ufficio tecnico comunale, affinché rilasci un parere favorevole in merito ad una richiesta di concessione edilizia, benché l'attività edilizia prospettata sia in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore.

A.2.3 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

Descrizione del Processo

Il Processo concerne le attività riguardanti la predisposizione della documentazione per

l'ottenimento di erogazioni (sotto diverse forme) da parte di soggetti pubblici, all'intrattenimento dei rapporti con i soggetti pubblici (incluse eventuali visite ispettive) ed all'impiego dell'erogazione ottenuta.

Il Processo in esame è sviluppato con riferimento alla gestione di erogazioni pubbliche nella forma di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o crediti di imposta relativi a progetti di innovazione per la realizzazione di impianti/investimenti industriali.

Le attività sono gestite tipicamente con l'ausilio di consulenti esterni.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.): la fattispecie di reato in esame potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, in ipotesi di destinazione, da parte di LARDINI, dei finanziamenti agevolati ottenuti dalla Pubblica Amministrazione per finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.): la fattispecie di reato in esame potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, in ipotesi di conseguimento indebito da parte di LARDINI, mediante la presentazione alla Pubblica Amministrazione di documenti attestanti circostanze false inerenti l'azienda, di contributi provenienti da un Ente Pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.): la fattispecie di reato in esame potrebbe sussistere in ipotesi di ottenimento da parte di LARDINI di finanziamenti agevolati per la ricerca e lo sviluppo mediante la consapevole omissione di circostanze inerenti l'azienda, mediante mezzi fraudolenti che abbiano indotto in errore l'Ente Amministrativo Erogante, che provochi un ingiusto profitto per LARDINI e un danno dell'Ente.

A.2.4 Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni

Descrizione del processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti il calcolo degli oneri previdenziali, il rispetto delle scadenze previste per la predisposizione delle dichiarazioni e la liquidazione delle spettanze, nonché il coordinamento delle aree aziendali coinvolte a fronte di eventuali accertamenti/ispezioni svolte dagli enti previdenziali di competenza.

La gestione del processo avviene con l'ausilio di un professionista che si occupa

dell'elaborazione dei cedolini-paga e la determinazione dei relativi contributi, nonché della predisposizione delle dichiarazioni.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifizi o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un collaboratore di LARDINI produca all'INPS falsa documentazione in merito a posizioni lavorative di dipendenti di LARDINI, ottenendo così di ridurre le spese previdenziali dell'azienda, con conseguenti minori introiti da parte dell'ente previdenziale.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di versamento di denaro al dirigente dell'Ufficio del Lavoro affinché rilasci, in tempi brevi, una attestazione dovuta, accelerando indebitamente la relativa procedura per il rilascio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile qualora un dipendente di LARDINI, durante un'ispezione INPS, dia denaro ad un ispettore per non indicare, nel relativo Verbale di accertamento, alcune irregolarità ravvisate.

A.2.5 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di personale appartenente a categorie protette e in modo più preciso alle seguenti attività: monitoraggio del rispetto dei parametri previsti dalla normativa, segnalazione della necessità di assunzione o definizione del fabbisogno, selezione candidato, definizione modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifizi o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un consulente di LARDINI produca all'Agenzia del Lavoro competente falsa documentazione, ottenendo con ciò la riduzione dell'entità degli oneri di assunzioni obbligatorie gravanti in capo a LARDINI ai sensi della legge 68/99, laddove ciò comporti un danno all'ente pubblico.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile qualora un dipendente di LARDINI dia denaro ad un funzionario dell'Agenzia del Lavoro, per agevolare la stipula di una Convenzione ai sensi della L. 68/99 per l'inserimento di lavoratori appartenenti a categorie protette contenente tempistiche e modalità di esecuzione particolarmente favorevoli per LARDINI.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso di caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. Ad esempio è configurabile tale reato qualora un dipendente di LARDINI dia del denaro ad un impiegato della Direzione Provinciale del Lavoro per agevolare materialmente l'iter di una pratica relativa alle assunzioni obbligatorie spettanti a LARDINI.

A.2.6 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alla gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici inerenti adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro: rilevano, in particolare, le modalità di gestione dei rapporti con le autorità competenti, in caso di eventuali verifiche/ispezioni.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Corruzione per un l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco affinché rilasci, in tempi brevi, una certificazione dovuta, accelerando indebitamente la relativa procedura per il rilascio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro all'Ispettore del Lavoro affinché ometta

un'ispezione dovuta ovvero ometta di riportare, nel relativo verbale di accertamento, alcune irregolarità riscontrate.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro ad un incaricato di pubblico servizio (che non rivesta dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio: ad esempio qualora un dirigente di LARDINI versi una somma in favore di un impiegato della A.S.L. per accelerare l'esame di una pratica di LARDINI giacente presso la A.S.L.

A.2.7 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolata dalla legge

Descrizione del processo

Il processo in esame riguarda le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al dirigente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali affinché proceda in tempi brevi all'esame di una segnalazione presentata da LARDINI, ovvero qualora, dopo un accertamento disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che si sia concluso con l'accertamento del pieno rispetto delle regole da parte di LARDINI, un dipendente della Società convinca un ispettore ad accettare del denaro in cambio dell'atto compiuto.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al dirigente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali affinché ometta un accertamento dovuto, ovvero nel caso in cui un dipendente di LARDINI, durante un accesso ispettivo disposto dall'Autorità Garante, consegni del denaro ad un ispettore affinché dichiari che il trattamento dei dati personali è effettuato da LARDINI in conformità alle disposizioni di legge.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro ad un incaricato di pubblico servizio (che non rivesta dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio : ad esempio, qualora un dipendente di LARDINI consegni denaro a un impiegato dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali affinché alteri materialmente il contenuto di un fascicolo, relativo ad una procedura di accertamento in corso

sulla LARDINI.

A.2.8 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Descrizione del processo

Il processo in esame è riferito alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in merito alle attività svolte dalla Società con riferimento agli adempimenti previsti per il rispetto della normativa tributaria vigente e volte, inoltre, ad offrire il necessario supporto ad eventuali verifiche ispettive da parte delle Autorità.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifizi o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso di presentazione all'Amministrazione Finanziaria di falsa documentazione in merito alla posizione contributiva di LARDINI tanto da indurre in errore l'erario in merito agli oneri tributari dovuti dall'azienda, con conseguenti minori incassi da parte dell'erario a causa dell'indebita riduzione di oneri tributari ottenuta da LARDINI.

Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi, allo scopo di trarne profitto con danno d'altri. Ad esempio è configurabile (laddove sia tecnicamente possibile) nel caso in cui un collaboratore di LARDINI, attraverso l'alterazione del software per le denunce fiscali, ottenga un ingiusto vantaggio per LARDINI con conseguente danno dell'ente tributario.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale (ufficiale di Guardia di Finanza) al fine di evitare un accertamento fiscale ovvero affinché non vengano riportate, nel relativo verbale di accertamento, alcune irregolarità riscontrate.

A.2.9 Gestione del contenzioso

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività previste per la risoluzione di contenziosi nei quali la Società è coinvolta.

Le attività considerate riguardano i seguenti ambiti:
- contenziosi con dipendenti o afferenti l'area dei rapporti di lavoro (es. incidenti sul lavoro);
- altri contenziosi con soggetti privati (recupero crediti);
- contenziosi tributari.

La Società si avvale tipicamente di Studi Legali esterni per la gestione dei contenziosi.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Concussione (art. 317 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di concorso da parte di un soggetto apicale di LARDINI con il Giudice per costringere l'avvocato difensore di una controparte di LARDINI – inducendo in lui *metus publicae potestatis* – ad omettere il compimento di alcuni atti difensivi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di ricezione da parte di pubblico ufficiale di denaro o altra utilità per compiere atti contrari o inerenti al suo ufficio, qualora i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, o amministrativo. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dirigente di LARDINI dia denaro ad un Magistrato per favorire LARDINI in una causa civile.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di pagamento di denaro al Cancelliere del Tribunale affinché velocizzi l'iter successivo all'emissione di un provvedimento giudiziario (comunicazioni, notifiche, tassazione, etc.) in un procedimento che vede coinvolta la LARDINI.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di pagamento di denaro al Cancelliere del Tribunale per agevolare l'assegnazione di una causa ad un Magistrato diverso da quello al quale sarebbe altrimenti stata assegnata.

PROCESSI STRUMENTALI

A.2.10 Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione della politica retributiva) delle risorse umane

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane: dalla segnalazione del fabbisogno, alla selezione del candidato, fino alla definizione della modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): in via strumentale, il processo in esame può assumere rilevanza nell'ipotesi, ad esempio, di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali di un parente di un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere, in cambio, un indebito vantaggio, quale potrebbe essere il rilascio in tempi celeri di un'autorizzazione da parte del Pubblico Ufficiale stesso.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): in via strumentale, il processo in esame può assumere rilevanza nell'ipotesi, ad esempio, di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali di un parente di un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere, in cambio, il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del Pubblico Ufficiale stesso; ad esempio, l'omissione di un'ispezione dovuta da parte di un soggetto della Guardia di Finanza.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): il processo in esame può assumere rilievo, in via strumentale, anche nell'ipotesi di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali del parente di un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere, in cambio, il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio.

A.2.11 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni riconducibili alle seguenti categorie: Materie prime; Materie sussidiarie; Materie ausiliarie; Servizi per lavorazioni esterne; Materiali per la manutenzione (di macchinari, stabilimenti ecc.); Beni strumentali.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. La gestione dell'approvvigionamento dei beni potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra LARDINI ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei beni potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra LARDINI ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione per la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei beni potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra LARDINI ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

A.2.12 Approvvigionamento di servizi

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di servizi riconducibili alle seguenti categorie: Servizi generali (pulizia, etc.); Servizi di manutenzione; Trasporti; Servizi relativi ai sistemi informatici.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. La gestione dell'approvvigionamento dei servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra LARDINI ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra LARDINI ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione per la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra LARDINI ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

A.2.13 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Il processo riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna.

I servizi di consulenza di cui si avvale la Società possono essere classificati nelle seguenti tipologie:
- legali, amministrative e fiscali;
- tecniche e commerciali;

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per l'esercizio della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. La gestione delle consulenze potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da LARDINI con il consulente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione delle consulenze potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da LARDINI con il consulente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.): la gestione del processo in esame potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra la LARDINI ed un suo consulente esterno sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare, ad esempio, la dazione di denaro all'esponente della magistratura, perfezionando così il reato.

A.2.14 Gestione Agenti

Descrizione del processo

Il processo descrive le attività inerenti la gestione dei rapporti con gli Agenti.

Per la gestione delle vendite LARDINI si avvale di diversi Agenti organizzati tendenzialmente per area geografica di mercato di riferimento e supervisionati dalla Direzione Commerciale.
Gli Agenti operano, oltre all'Italia, in diverse aree UE ed Extra-Ue.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Concussione (art. 317 c.p.): il processo di gestione degli agenti, di per sé non integra il reato di concussione, ma potrebbe essere strumentale al suo perfezionamento. Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso di pagamento in nero di una parte delle provvigioni dell'agente, che rigira al dipendente LARDINI (che ha scelto l'agente) una percentuale della somma pagata al fine di costituire dei fondi extracontabili con i quali effettuare la dazione che integra il detto reato.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. Il processo di gestione degli agenti, di per sé non integra il reato di corruzione, ma potrebbe essere strumentale al suo perfezionamento. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da LARDINI con l'agente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, che

integra il detto reato.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione degli agenti, che di per sé non integra il reato, potrebbe tuttavia avere natura strumentale al suo perfezionamento. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra LARDINI ed un suo agente sia utilizzato come veicolo per costituire fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione di denaro all'esponente della pubblica amministrazione per la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.

A.2.15 Gestione dei flussi finanziari - Pagamenti

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria in riferimento alla predisposizione, l'autorizzazione e l'effettuazione dei pagamenti. In LARDINI l'effettuazione dei pagamenti può avvenire attraverso le seguenti modalità: Bonifico; RID/RIBA; Assegno, Titoli di credito.

Rientrano nel presente processo inoltre anche le attività di liquidazione stipendi, provvigioni agenti e rimborso note spese dipendenti.

Rientrano nel presente processo anche le attività di monitoraggio scaduto, gestione del credito e gestione delle due casse: cassa clienti e cassa contabile.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.): tale fattispecie di reato si configura nel caso di percepimento indebito di contributi/sovvenzioni pubblici mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere. Il processo in esame può venire in luce in via strumentale nella misura in cui, ad esempio, la documentazione rilevante sia formata con l'utilizzo di informazioni false sui pagamenti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): il processo Pagamenti**,** implicando l'utilizzazione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in oggetto, che si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento di denaro al dirigente di un Ente Pubblico affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto del proprio ufficio, ad esempio rilasciando in breve tempo un permesso richiesto da LARDINI.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il processo Pagamenti**,** implicando l'utilizzazione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in oggetto, che si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto contrario al proprio ufficio, come potrebbe essere il pagamento ad un maresciallo della Guardia di Finanza affinché ometta di effettuare un'ispezione dovuta presso la sede di LARDINI.

A.2.16 Gestione dei flussi finanziari - Incassi

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria con riferimento agli incassi (principalmente derivanti dall'attività commerciale della Società) nonché la relativa verifica, registrazione e contabilizzazione degli stessi. Gli incassi sono generalmente ottenuti attraverso bonifico bancario, riba, salvo alcuni casi in cui avvengono per mezzo di assegno circolare o bancari.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.): tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi in ipotesi di percepimento indebito di contributi/sovvenzioni pubblici mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o l'omissione di informazioni dovute in merito agli incassi della LARDINI. In questo caso il processo in esame può venire in luce in via strumentale nella misura in cui, ad esempio, la documentazione rilevante sia formata omettendo informazioni dovute sugli incassi.

Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.): potendosi la condotta penalmente rilevante concretizzare anche in raggiri con documentazione falsa relativa a flussi finanziari di LARDINI, il processo Incassi può essere rilevante, ma di per sé solo difficilmente integra un reato, essendo esso strumentale alla condotta prevista per il reato in parola. Un'ipotesi di reato, compiuto con il supporto strumentale del processo Incassi, può configurarsi nel caso di ottenimento di un contributo, ad esempio per attività di formazione, mediante il consapevole utilizzo di dichiarazioni o documentazioni false in merito agli incassi di LARDINI che abbiano indotto in errore l'Ente Erogatore.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il processo Incassi, implicando la gestione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in esame, ad esempio nell'ipotesi in cui si mascheri un incasso per generare il fondo extracontabile necessario per la corruzione del Pubblico Ufficiale affinché

questi provveda ad un atto contrario al proprio ufficio.

A.2.17 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti, ad eccezione delle casistiche in cui la clientela è rappresentata da soggetti afferenti alla categoria di Soggetti Pubblici, per le quali si rimanda al processo descritto in precedenza.

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio (per la gestione dei rapporti con gli Agenti si rimanda al processo descritto in precedenza).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per l'esercizio della propria funzione o per l'esercizio di un suo potere. Questo processo potrebbe essere strumentale alla consumazione del reato, mediante la costituzione di un fondo extracontabile derivante dalla stipula di un contratto di vendita con il solo fine di utilizzare tali fondi neri per la corruzione di un Funzionario pubblico.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Questo processo potrebbe essere strumentale alla consumazione del reato, mediante la costituzione di un fondo extracontabile derivante dalla stipula di un contratto di vendita con il solo fine di utilizzare tali fondi neri per la corruzione di un Funzionario pubblico.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso di caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. Questo processo potrebbe essere strumentale alla consumazione del reato, mediante la costituzione di un fondo extracontabile derivante dalla stipula di un contratto di vendita con il solo fine di utilizzare tali fondi neri per la corruzione di un dipendente pubblico.

A.2.18 Dazione o ricezione di omaggi e donazioni

Descrizione del processo

Il processo riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione omaggi e effettuazione di donazioni. Dall'assessment è emerso che la Società accetta e elargisce omaggi solo di modico valore.
Nessuna attività di rilievo è realizzata nei confronti della P.A.

Esemplificazione dei reati

In ogni caso nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore (ad es. un oggetto di valore) ad un Pubblico Ufficiale, affinché questi compia un atto del proprio ufficio (ad esempio il rilascio di un'autorizzazione in tempi brevi).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore (ad. esempio oggetto di valore ad un Pubblico Ufficiale, affinché ometta un atto del proprio ufficio (ad esempio una ispezione dovuta).

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore ad un incaricato di un pubblico servizio (es. impiegato comunale non rivestente la qualifica di Pubblico Ufficiale) perché alteri materialmente il contenuto di un fascicolo, relativo a LARDINI presente presso tale amministrazione, in senso favorevole a LARDINI stessa.

A.3 Principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo A.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo A.1.

La presente Parte Speciale "A" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle

sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Pertanto è fatto **divieto** in particolare di:
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, allo scopo di influenzare il destinatario nell'espletamento dei suoi doveri e/o allo scopo di trarre indebito vantaggio, o che possa anche solo essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e nel presente Modello. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali e comunque previa esplicita autorizzazione dell'Organo Amministratori, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire l'assegnazione di una gara o di procedere alla definizione di un contratto nell'ambito di una procedura negoziata;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le **regole** di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
- i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti);
- tutti i dipendenti di LARDINI dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare; tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri; tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per: rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura; conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura; verifiche, ispezioni o sopralluoghi, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;
- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può esser effettuato;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV, secondo quanto stabilito nella Parte Generale. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;

- tutti i dipendenti di LARDINI e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei Processi Sensibili;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell'ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite e/o aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto (Allegati E o F);
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori devono essere proposti, verificati dalla Direzione Amministrativa e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dagli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, agli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve essere debitamente documentata e tale da permettere di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

A.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo A.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

A.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DI SEGUITO E DI VOLTA IN VOLTA RICHIAMATI:

- *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (Gare) e procedure negoziate (Affidamento diretto e trattativa privata);*
- *Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche e aziendali;*
- *Assicurazione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;*
- *Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;*
- *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;*
- *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro;*
- *Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
- *Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;*
- *Gestione del contenzioso.*

Tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della LARDINI (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato;

Tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna;

Gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai contratti commerciali stipulati a fronte di una gara o nell'ambito di trattativa privata/affidamento diretto, devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;

Il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nei Processi Sensibili in esame. La gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare:

- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, devono essere definiti da direttive organizzative interne;
- i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice Etico;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nel caso di verifiche ispettive, ovvero al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara e/o la stipula di un contratto a trattativa privata/affidamento diretto, ovvero ancora al fine di velocizzare l'iter per l'ottenimento di una autorizzazione/licenza di qualsivoglia natura (sia per l'esercizio di attività commerciale che per lo sviluppo immobiliare) necessaria per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- i Processi Sensibili oggetto di trattazione devono essere disciplinati in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo;
- identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- qualora i sopra menzionati processi implichino uscite finanziarie, le stesse vengono gestiste ed effettuate secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6.;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati, in particolare:

- l'eventuale documentazione attestante le evidenze degli incontri con funzionari dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.), e in particolare i verbali emessi dall'Agenzia delle Entrate, devono essere archiviati a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- tutta la documentazione (ad es. bando di gara, offerta, allegati tecnici, verbale di aggiudicazione) relativa alla partecipazione a gare indette da enti pubblici, ovvero relativa a commesse assegnate da enti pubblici mediante affidamento diretto o trattativa privata, essere archiviata a cura della Direzione Amministrativa;
- tutta la documentazione (ad. es. domanda protocollata, allegati tecnici, provvedimento dell'ente pubblico) relativa alla concessione di provvedimenti/autorizzazioni rilasciati/concessi da Pubbliche Amministrazioni deve essere archiviata a cura della Direzione Amministrativa;

- la documentazione tecnica, i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici e/o sopralluoghi (es. verifiche impianti elettrici, ispezioni da parte della ASL, ecc.) svolti presso la sede o le unità produttive devono essere conservati a cura della Direzione Tecnica;
- la documentazione relativa alla gestione del personale ed in particolare ai trattamenti previdenziali del personale, all'assunzione di personale appartenente a categorie protette nonché i verbali relativi ad accertamenti/ispezioni devono essere conservati a cura della Direzione del Personale;
- deve essere assicurata la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, di soggetti appositamente delegati ovvero dotati di apposita procura;
- deve essere assicurata la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati o mediante redazione di apposita relazione interna;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi coinvolti nei Processi Sensibili circa i contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per lo svolgimento della attività con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

- *Selezione-assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva) delle risorse umane*

La selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta; devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame.

La gestione del Processo Sensibile dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo.
In particolare:
- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo, devono essere definiti da direttive organizzative interne;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento in materia selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- il budget per l'assunzione di personale e i piani interni di sviluppo, ivi compresi i sistemi premianti e di incentivazione, devono essere autorizzati secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- l'autorizzazione all'assunzione e l'approvazione del contratto sono concesse soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- la cessazione del rapporto lavorativo e relativi pagamenti di buona uscita sono autorizzate secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- i contratti di assunzione e tutta la documentazione relativa alla gestione del personale della Società devono essere archiviati presso la Direzione del Personale;
- è fatto in particolare divieto effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con LARDINI di qualsivoglia natura, ivi comprese le situazioni in cui tali comportamenti possano condizionare il giudizio di esponenti della Pubblica Amministrazione nel corso di ispezioni, verifiche e/o sopralluoghi;

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori;*
- *Approvvigionamento di servizi.*

Devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici Processi in esame. In particolare i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei processi di approvvigionamento che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati sono definiti nell'ambito di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità.

La scelta del Fornitore deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario.

Gli accordi con i Fornitori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda).

I prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque secondo le procedure aziendali.

In particolare, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il

perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.

Non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto.

È altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

È necessario assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dei processi di approvvigionamento in oggetto.

I contratti con i Fornitori devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati E o F).

- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza*

La scelta del Consulente esterno deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso consulenti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo;

Gli accordi con i Consulenti esterni devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);

Ogni accordo con i Consulenti esterni deve prevedere l'inserimento sistematico di un "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati E o F);

I "limiti" dei compensi da riconoscere a Consulenti sono definiti nell'ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti;

I contratti con i Consulenti esterni devono prevedere o escludere espressamente il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;

I servizi di consulenza acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivati e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e, comunque, in accordo alle procedure interne;

L'effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento deve essere opportunamente verificata;

Deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;

È fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;

Eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

È fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti esterni in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;

- *Gestione Agenti*

La scelta dell'Agente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;

Il contratto con l'Agente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri dell'agente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;

È fatto divieto di stipulare contratti di agenzia in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza della prestazione fornita dall'Agente;

Il contratto con l'Agente, che svolga anche funzioni di consulenza, deve prevedere un obbligo di reportistica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;

Eventuali anticipi provvigionali possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore dell'Agente che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

È altresì fatto divieto di procedere all'autorizzazione al pagamento delle provvigioni in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;

- *Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti;*
- *Gestione dei flussi finanziari – Incassi.*

I Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;

I pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;

I Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;

I soggetti e le funzioni coinvolte nei processi sensibili devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;

L'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;

Il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata ed identificata;

I responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei Processi Sensibili devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di riferimento per lo svolgimento della attività previste dai Processi Sensibili in esame;

Eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

Gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;

I soggetti e le funzioni coinvolte nei Processi Sensibili in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;

I Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in accordo;

Deve essere assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati.

- *Dazione o ricezione di omaggi e donazioni*

È fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;

Atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;

All'Organo Amministrativo, ai dipendenti e ai Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;

I Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.

PARTE SPECIALE "B": REATI SOCIETARI

B.1 Le fattispecie di reato societario

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da LARDINI siano i seguenti:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.) – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
II. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) – Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno .

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) – Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano

o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto .

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) – Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni .
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) – Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (4) .
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

Art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società' o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accetta

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) – Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art 2637 c.c.) – Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.) – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies, 2547, 2619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi [2640].
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e alle funzioni di vigilanza.

B.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati societari ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- *Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile o collegio sindacale;*
- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;*
- *Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociale, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;*
- *Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società;*
- *Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge;*
- *Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane;*
- *Gestione Agenti;*
- *Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;*
- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione;*
- *Approvvigionamento di servizi;*
- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;*
- *Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni;*
- *Gestione dei flussi finanziari: Incassi e Pagamenti.*

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:
- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

B.2.1 Gestione dei rapporti con soci, società di re visione contabile o collegio sindacale

<u>Descrizione del processo</u>
Il processo si riferisce alla gestione del rapporto con la società di revisione (conferimento incarico e interfaccia per le verifiche), supporto alle richieste provenienti dalle diverse componenti dell'azionariato e collaborazione per le verifiche effettuate dal collegio sindacale.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, laddove tale condotta cagioni danno ai soci. Tale reato è configurabile qualora l'organo amministrativo di LARDINI, occultando documentazione rilevante, non risponda in modo puntuale e corretto a una richiesta di informazioni presentata dal Collegio Sindacale circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto nell'interesse di LARDINI.

B.2.2 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prevista dalla normativa in vigore.
La società redige il Bilancio Civilistico secondo i principi contabili nazionali, la chiusura delle scritture contabili è al 30/09.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non veri oppure omettono fatti materiali rilevanti, in modo tale da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ed in maniera concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Ad esempio è configurabile qualora un dirigente preposto alla redazione del bilancio rappresenti nel bilancio un fatto materiale non vero, in modo concretamente idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società.

B.2.3 Operazioni relative al Capitale Sociale

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce a operazioni riguardanti il Capitale Sociale che, possono riguardare i seguenti ambiti: Aumenti di capitale sociale; Distribuzione Utile distribuibile.

Le funzioni aziendali coinvolte fanno sempre riferimento e sono di supporto alle proposte dell'Amministrazione.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui gli amministratori di LARDINI restituiscono ai soci i conferimenti a suo tempo da questi ultimi effettuati, ovvero li esonerano dall'obbligo di effettuarli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui gli amministratori di LARDINI dispongono la ripartizione ai soci di utili non effettivamente conseguiti o delle riserve che non possano per legge essere distribuite.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso di riduzione del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, idonee a cagionare danno a questi ultimi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso di aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale ovvero sopravvalutazione rilevante del conferimento dei beni in natura o di crediti.

B.2.4 Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle Informazioni Riservate afferenti la Società. Le Informazioni Riservate che potrebbero essere trasmesse all'esterno riguardano: la situazione economico finanziaria della Società; le operazioni societarie straordinarie; l'attività di business della Società (investimenti, ecc.).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Ad esempio è configurabile qualora un esponente dell'Ufficio Amministrazione e Finanza di LARDINI diffonda notizie false sulla società, tali da ingenerare un sensibile aumento del valore delle azioni di LARDINI.

B.2.5 Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge espongono fatti non veri (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, oppure qualora tali soggetti ostacolano consapevolmente, in qualsiasi forma (anche omettendo le comunicazioni dovute) le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Ad esempio esso è configurabile nel caso in cui, un dirigente di LARDINI, nelle comunicazioni al Garante per la protezione dei dati personali, esponga fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica della società, ad esempio comunicando i dati di un numero di clienti in realtà inferiore a quello effettivo, poiché non contabilizzati nella contabilità societaria.

B.2.6 Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane

Descrizione del processo
Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente di LARDINI dia o prometta denaro ad un esponente di un'agenzia per il lavoro affinché questi somministri lavoratori ad un compenso notevolmente più basso rispetto agli standard dell'agenzia, con conseguente danno per la stessa.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente di LARDINI dia o prometta denaro ad un esponente di un'agenzia per il lavoro affinché questi somministri lavoratori ad un compenso notevolmente più basso rispetto agli standard dell'agenzia, ma l'esponente non accetta l'offerta o la promessa.

B.2.7 Gestione Agenti

Descrizione del processo
Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un agente di LARDINI riceva dalla Società somme di denaro superiori a quelle allo stesso spettanti in forza del contratto di agenzia ed utilizzi dette somme per corrompere un esponente della funzione acquisti di un cliente di LARDINI, il quale accetti di acquistare prodotti della Società ad un prezzo più alto di quello normalmente praticato, con conseguente danno per la società alla quale appartiene.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un agente di LARDINI riceva dalla Società somme di denaro superiori a quelle allo stesso spettanti in forza del contratto di agenzia ed utilizzi dette somme per corrompere un esponente della funzione acquisti di un cliente di LARDINI, il quale accetti di acquistare prodotti della Società ad un prezzo più alto di quello normalmente praticato, ma l'esponente non accetta l'offerta o la promessa.

B.2.8 Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un venditore di LARDINI consegni od offra somme di denaro ad un esponente della funzione acquisti di una società cliente di LARDINI al fine di vendere alla stessa prodotti LARDINI a prezzi superiori a quelli normalmente praticati, con conseguente danno per la cliente.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un venditore di LARDINI consegni od offra somme di denaro ad un esponente della funzione acquisti di una società cliente di LARDINI al fine di vendere alla stessa prodotti LARDINI a prezzi superiori a quelli normalmente praticati, ma l'esponente non accetta l'offerta o la promessa.

B.2.9 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione. Approvvigionamento di servizi. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna

Descrizione del processo

Per la descrizione dei Processi Sensibili in esame si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tali Processi potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della direzione Acquisti di LARDINI consegni somme di denaro ad un esponente di una società fornitrice di beni destinati alla lavorazione, ovvero di servizi, al fine di acquistare tali beni o servizi a prezzi ribassati rispetto a quelli normalmente praticati da tale società fornitrice, con conseguente danno per quest'ultima.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della direzione Acquisti di LARDINI consegni somme di denaro ad un esponente di una società fornitrice di beni destinati alla lavorazione, ovvero di servizi, al fine di acquistare tali beni o servizi a prezzi ribassati rispetto a quelli normalmente praticati da tale società fornitrice, ma l'esponente non accetta l'offerta o la promessa.

B.2.10 Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.): Tale reato può astrattamente realizzarsi qualora un esponente di LARDINI elargisca un omaggio di rilevante valore ad un esponente di una società cliente, al fine di indurlo ad assegnare una commessa a LARDINI a prezzi superiori a quelli di mercato, con conseguente danno per la società cliente.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.): Tale reato può astrattamente realizzarsi qualora un esponente di LARDINI elargisca un omaggio di rilevante valore ad un esponente di una società cliente, al fine di indurlo ad assegnare una commessa a LARDINI a prezzi superiori a quelli di mercato, ma l'esponente della società cliente non accetta l'offerta o la promessa.

B.2.11 Gestione dei flussi finanziari: Incassi e Pagamenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.): tale Processo, implicando la gestione di risorse finanziarie, potrebbe venire in rilievo in via strumentale qualora un esponente di LARDINI versi somme di denaro con finalità corruttive ad un dipendente di un'altra società, al fine di indurlo al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, con pregiudizio per la società terza e vantaggio in capo a LARDINI

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.): tale Processo, implicando la gestione di risorse finanziarie, potrebbe venire in rilievo in via strumentale qualora un esponente di LARDINI versi somme di denaro con finalità corruttive ad un dipendente di un'altra società, al fine di indurlo al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma l'esponente della società cliente non accetta l'offerta o la promessa.

B.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione,

gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte

La presente Parte Speciale "B" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali;

Ai Destinatari è vietato:

a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione;
b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

Agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

Agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

Agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

Agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

Ai Destinatari è vietato compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, fornitori, consulenti ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di

corruzione tra privati e del reato di istigazione alla corruzione tra privati;

Ai Destinatari è vietato distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per LARDINI In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

Ai Destinatari è vietato riconoscere, in favore dei Fornitori, consulenti e/o collaboratori esterni, partner commerciali, Agenti, Appaltatori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti **obblighi**:
- i Destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di LARDINI, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di LARDINI, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare

in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

- i Destinatari devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; d) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- LARDINI si impegna: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) a organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del gruppo, di informazioni rilevanti;
- i Destinatari devono improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- I Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di LARDINI, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- Gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- I Destinatari nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, devono attenersi al rispetto dei principi di

correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;

- Ai Destinatari è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- Gli organi societari ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- Tutti i dipendenti LARDINI e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili. In particolare sono tenuti, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative che prevedono l'intrattenimento di rapporti formali, in nome e per conto di LARDINI con organi della Pubblica Amministrazione, ad attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti nel Modello.
- Eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

B.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo B.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

B.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DI SEGUITO E DI VOLTA IN VOLTA RICHIAMATI

- *Gestione dei rapporti con soci, società di revisione e contabile o collegio sindacale;*
- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;*
- *Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge.*

La redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:
- rispetto di linee guida chiare e scandite per tempi, rivolte a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni mensili e periodiche, con cui si stabiliscano quali dati e notizie devono essere forniti o predisposti dal Direttore Amministratore e Finanza e dalla funzione Amministrazione;

- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili;
- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

- i soggetti deputati allo svolgimento delle indicate Attività Sensibili, anche se esterni rispetto alla Società, devono fornire le informazioni all'Organo Amministrativo della stessa in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- i rapporti con i Consulenti ed eventuali altri terzi coinvolti nel Processo Sensibile in esame devono essere debitamente formalizzati per iscritto, mediante un contratto sottoscritto secondo il sistema di poteri in essere, che espliciti i compiti e le responsabilità attribuiti con riferimento al Processo in esame e nel quale deve essere inserita apposita clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentati della Società, salvo casi di forza maggiore. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo; previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni riservate;

- *Operazioni relative al capitale sociale*

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e eventualmente l'OdV;
- l'esplicita approvazione da parte dell'Organo Amministrativo di LARDINI;

- *Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società*

Tutti i soggetti che svolgono attività comunque connesse alla diffusione di notizie, anche a

mezzo internet o qualsiasi altro mezzo di informazione, relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di detti strumenti, devono conformarsi a principi di trasparenza e correttezza, assicurando la tempestività, chiarezza, genuinità e completezza dei dati trattati e la parità di accesso alle informazioni.

È altresì fatto divieto di diffondere informazioni relative a strumenti finanziari o ad altre circostanze, che – in quanto imprecise, scorrette, false o comunque fuorvianti – possano astrattamente risultare idonee ad influire sul prezzo di strumenti finanziari.

- *Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane;*
- *Gestione Agenti;*
- *Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;*
- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione; Approvvigionamento di servizi;*
- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;*
- *Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni;*
- *Gestione dei flussi finanziari: Incassi e Pagamenti;*

Si vedano i principi e presidi enunciati nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto stabilito nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

PARTE SPECIALE "C": REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

C.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da LARDINI:

Ricettazione (art. 648 c.p.) – Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis .
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità [62 n.4, 133] .
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (648 ter. 1 c.p.) - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

C.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- *Approvvigionamento di beni di lavorazione e beni strumentali e accessori;*
- *Approvvigionamento di servizi;*
- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;*
- *Gestione dei flussi finanziari – Pagamento;*
- *Gestione dei flussi finanziari – Incassi;*
- *Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;*
- *Gestione di omaggi e donazioni;*
- *Gestione Agenti.*

Inoltre, con riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., inserito all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, la

Società, in difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di best practice, ha comunque privilegiato un approccio prudenziale, volto ad estendere la mappatura dei Processi Sensibili con riferimento anche ai reati base dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.

Nell'ambito delle attività di risk assessment, la Società ha deciso di considerare, quali reati base dell'autoriciclaggio, i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205").

Invece, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e che potrebbero potenzialmente costituire "reati base" del delitto di autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o le altre utilità), alcune di esse vengono già prese in considerazione nei risk assessment condotti dalla Società, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di criminalità organizzata, reati di falso in tema di marchi e brevetti e delitti contro l'industria e il commercio, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati in violazione del diritto d'autore, reati ambientali, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai quali integralmente si rimanda.

Pertanto, con riferimento specifico al reato di autoriciclaggio, si sono identificati come potenzialmente a rischio i seguenti Processi Sensibili:

- *Approvvigionamento di beni di lavorazione e beni strumentali e accessori;*
- *Approvvigionamento di servizi;*
- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;*
- *Gestione dei flussi finanziari – Pagamento;*
- *Gestione dei flussi finanziari – Incassi;*
- *Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;*
- *Gestione Fiscalità;*
- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.*

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:
- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

C.2.1 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori

<u>Descrizione del processo</u>

Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.

<u>Esemplificazione dei reati</u>

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente LARDINI incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti detti beni a prezzi inferiori a quelli correnti sul mercato perché provenienti da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società.
Riciclaggio (648.bis c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, nel caso in cui un dirigente LARDINI incaricato degli acquisti versi al fornitore, a titolo di corrispettivo, somme di denaro di provenienza illecita in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente LARDINI acquisti per la Società un bene che sa provenire da un delitto (es. furto), utilizzandolo quale cespite aziendale.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società (o più esponenti in concorso), non presentando la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'acquisto di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori.

C.2.2 Approvvigionamento di servizi

<u>Descrizione del processo</u>

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

<u>Esemplificazione dei reati</u>

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente LARDINI noleggi un autoveicolo, al fine di usufruire di un servizio di trasporto da utilizzare nell'esercizio delle attività aziendali a prezzi fortemente ribassati rispetto a quelli di mercato, in quanto tale autoveicolo proviene da un illecito (ad esempio furto).

Riciclaggio (648.bis c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, nel caso in cui un dirigente LARDINI, a fronte del servizio di manutenzione degli impianti della società, versi al manutentore il corrispettivo dovuto utilizzando denaro proveniente da delitto, al fine di occultare tale provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente LARDINI utilizzi, per il pagamento delle utilities erogate in favore della Società, denaro di provenienza delittuosa.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società (o più esponenti in concorso), non presentando la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'acquisto di servizi.

C.2.3 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente LARDINI accantoni dei fondi provenienti da delitto, ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante, al fine di corrispondere i corrispettivi delle consulenze di cui la società intende avvalersi.

Riciclaggio (648.bis c.p.): tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente LARDINI, a fronte di una consulenza in materia finanziaria prestata in favore della società, versi al consulente il corrispettivo dovuto utilizzando denaro proveniente da delitto, al fine di occultare tale provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente LARDINI utilizzi per il pagamento di consulenti esterni (ad esempio, un consulente in materia legale) denaro di provenienza delittuosa.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per consulenze in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così risparmiate nell'attività della stessa.

C.2.4 Gestione dei flussi finanziari - Pagamenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora il dirigente LARDINI incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la società, acquisti una materia prima, sotto costo perché provenienti da un illecito (ad es. furto) al fine di impiegarla nel processo produttivo della società.

Riciclaggio (648.bis c.p.): tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente LARDINI, incaricato dell'approvvigionamento di materie prime per la società, versi al fornitore, quale corrispettivo per un acquisto, denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare tale provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente LARDINI impieghi fondi di provenienza illecita per acquistare dei macchinari per l'azienda.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società

non versi le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nella propria attività imprenditoriale.

C.2.5 Gestione dei flussi finanziari - Incassi

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, qualora un dirigente LARDINI incassi da un cliente somme di denaro che sa essere provenienti da un delitto.

Riciclaggio (648 bis c.p.): tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente LARDINI incaricato delle vendite per la società, incassi da un cliente somme di denaro che sa provenire da un delitto commesso da un cliente al fine di occultare tale provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente LARDINI incassi da un cliente denaro proveniente da delitto, denaro che viene successivamente impiegato in investimenti finanziari per la società.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società emetta fatture per operazioni inesistenti e impieghi nella propria attività le somme ricevute come pagamento di dette fatture.

C.2.6 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): La fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora il dirigente LARDINI riceva, quale corrispettivo per l'esecuzione di un contratto stipulato con la Società, denaro che sa provenire da delitto.

Riciclaggio (648.bis c.p.): la fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il dirigente LARDINI incaricato degli acquisti, acquisti beni per la società utilizzando il denaro -versato, a titolo di corrispettivo, da un cliente LARDINI - che egli sa provenire da un illecito, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.): la fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente LARDINI impieghi in investimenti finanziari per la società somme di denaro versate a titolo di corrispettivo da un cliente LARDINI - che egli sa essere provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società emetta fatture per operazioni inesistenti a clienti al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, impiegando poi nella propria attività le somme ricevute a titolo di pagamento di dette fatture.

C.2.7 Dazione o ricezione di omaggi e donazioni

Descrizione del processo

Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, qualora il dirigente a ciò preposto di LARDINI acquisti beni destinati ad essere utilizzati come omaggi ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, in quanto provenienti da delitto.

Riciclaggio (648 bis c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose proveniente da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora il dirigente a ciò preposto di LARDINI conceda in omaggio beni di provenienza delittuosa al fine di ostacolare la tracciabilità della loro provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, qualora il dirigente della LARDINI a ciò preposto impieghi fondi di provenienza illecita per finanziare una sponsorizzazione o acquistare beni da utilizzare come omaggi.

C.2.8 Gestione Agenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente della LARDINI incassi da un agente somme che sa provenire da delitto.

Riciclaggio (648.bis c.p.): tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente della LARDINI versi ad un agente le provvigioni allo stesso spettanti utilizzando denaro di provenienza illecita, al fine di occultare tale provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.): tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente LARDINI incassi da un agente somme di provenienza delittuosa e successivamente le impieghi per investimenti di carattere finanziario per la Società.

C.2.9 Gestione Fiscalità

Descrizione del processo

Il Processo in esame comprende le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti di natura fiscale, ivi incluse le attività di monitoraggio delle scadenze, la predisposizione delle dichiarazioni (IVA, redditi, ecc.), le liquidazioni, con particolare riferimento a:

- Adempimenti in materia di IVA

- Adempimenti relativi al calcolo e versamento delle ritenute certificate su agenti, dipendenti ecc.

- Imposte sui redditi: predisposizione e presentazione delle relative dichiarazioni.

La Società si avvale di consulenti fiscali esterni sia per la gestione ordinaria, sia per la consulenza su aspetti specifici, nonché del supporto da parte dei revisori in sede di bilancio annuale e in sede di dichiarazione dei redditi.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società, non presentando la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nella propria attività.

C.2.10 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione B.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbe astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, il seguente reato:

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi qualora la Società, occultando o distruggendo in tutto o in parte le proprie scritture contabili obbligatorie, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nella propria attività.

C.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo C.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti.

La presente Parte Speciale "C" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:
- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali LARDINI ha rapporti di natura finanziaria o societaria, che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti/Agenti anche stranieri;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili in particolare alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili.

C.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo C.2 della presente Parte Speciale

vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DI SEGUITO E DI VOLTA IN VOLTA RICHIAMATI:

- *Approvvigionamento di beni di lavorazione e beni strumentali e accessori;*
- *Approvvigionamento di servizi.*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:
- è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del Fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- nella ricerca del Fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori, anche stranieri;
- non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura.

- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza*
- *Gestione Agenti*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:
- la scelta del Consulente esterno/Agente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il Consulente esterno/Agente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso gli

obblighi e poteri del Consulente esterno/Agente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali/stipulare contratti di agenzia in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi/provvigioni in favore di Consulenti esterni/Agenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è infine fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti esterni in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- eventuali anticipi provvigionali agli Agenti possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- è altresì fatto divieto di procedere all'autorizzazione al pagamento delle provvigioni degli Agenti in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- i Destinatari devono ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Consulente esterno/Agente prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, anche stranieri;
- i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura.

- *Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti*
- *Gestione dei flussi finanziari – Incassi*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:
- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con

quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore a quanto definito in apposita procedura;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi Fornitori, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
- non devono essere effettuate trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori al limite definito dalla normativa antiriciclaggio, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto:
o della sede legale della società controparte;
o degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
o di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

- *Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:
- ogni fornitura di servizi/prestazioni professionali deve avvenire a fronte di un congruo compenso, coerente con i prezzi di mercato. Nel caso in cui il Responsabile della trattativa decidesse di deviare da questo principio, deve comunicare tale intenzione all'Organo Amministrativo e ottenere da questo autorizzazione scritta a procedere.
- non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

- *Dazione o ricezione di omaggi e donazioni*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:
- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- agli amministratori e ai dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondano a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.

- *Gestione della fiscalità*

- devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le linee guida della Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi;
- devono essere previste ed implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale, sia manuali che di sistema;
- nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, dovranno essere privilegiati approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili;
- i rapporti con consulenti fiscali e in ogni caso con eventuali terzi coinvolti nel Processo Sensibile devono essere disciplinati da contratti formalizzati che identifichino in modo puntuale, tra gli altri aspetti, i rispettivi ambiti di attività e responsabilità e che contengano apposita clausola di impegno al rispetto delle previsioni del Modello e del Codice Etico, a pena di risoluzione del contratto;
- la gestione del processo fiscale e degli adempimenti ad esso connessi devono essere disciplinati da linee guida che consentano di:
    1. regolare le fasi del processo fiscale al fine di assicurare: i) la corretta determinazione delle imposte nei diversi ordinamenti in cui opera la Società; ii) l'utilizzo degli istituti previsti dalle legislazioni nazionali e internazionali per prevenire o ridurre la doppia imposizione giuridica ed economica; iii) la prevenzione delle possibili controversie con le autorità fiscali attivando gli strumenti a tale scopo previsti;
    2. stabilire le modalità di gestione documentale e di archiviazione della documentazione attestante l'avvenuta esportazione;
    3. i pagamenti di tasse ed imposte devono essere effettuate dalle funzioni aziendali competenti, secondo il sistema di poteri in essere;
- deve essere assicurata la tracciabilità e l'archiviazione, presso la funzione Amministrazione, di

tutta la documentazione generata nell'ambito del Processo Sensibile in esame.

- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società*

Si richiamano i principi di controllo e le prescrizioni specifiche in merito già illustrati nella Parte Speciale B.

PARTE SPECIALE "D": REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da LARDINI sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L'art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.
L'art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del secondo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di LARDINI.
Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligentemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)

L'art. 25 septies introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di LARDINI una lesione personale grave ovvero gravissima.

Ad esempio, qualora un dipendente di LARDINI, addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto – giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

D.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come anticipato nel capitolo 2 dedicato alla descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".
Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.
Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da Collaboratori (quali lavoratori interinali/somministrati, collaboratori a progetto ecc.) all'interno della sede o delle unità produttive di appartenenza di LARDINI.
Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavori della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.
Le aree ritenute ad essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante.
Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quindi tutti i dipendenti, Collaboratori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.
Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dai principi generali di condotta e comportamento e dai principi specifici definiti nei paragrafi D.3 e D.4. della presente Parte Speciale, sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo.
Come evidenziato nella Parte Generale, il Modello per la prevenzione dei rischi in tale settore si è ispirato al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alla norma BS OHSAS 18001:2007.
Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni "unità produttiva" e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove

necessario/opportuno).
Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

- classificazione dei pericoli;

- valutazione dei rischi;

- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;

- definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione

- realizzazione degli interventi pianificati

- attività di monitoraggio e controllo

D.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo D.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo D.1.

Tutti dipendenti e Collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:
- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza elencate nel Paragrafo D.2;
- Rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici formulate nel presente Modello;
- Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza e/o all'OdV violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale.

D.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a:
- Individuazione dei Datori di Lavoro all'interno dell'Organo Amministrativo e nelle "unità produttive" e/o dei Delegati Datori di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
-Nomina del Medico competente, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- Elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- Verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:

a. il Datore di lavoro;
b. il Delegato del Datore di lavoro e i dirigenti;
c. il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
d. il Medico competente;
e. il Rappresentante dei lavoratori;
f. gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.

- Nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto [e subappalto], d'opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal committente all'appaltatore, tramite l'inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08;
- Esistenza del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- Esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
- Esistenza di apposita procedura che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e

sicurezza;
- All'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.
Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- programma di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

- Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo
- Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità;
- Esistenza di una procedura, nella quale sono definiti e sostanziati i termini infortunio e incidente nella quale sono specificate:

- le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
- le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
- il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;

- Tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità;
- Comunicazione degli infortuni all'INAIL, in conformità con art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro;
- Verifica degli adempimenti relativi agli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 238/2005.
- Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.
- Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

I. Redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura dell'RSPP ed emanato dal Datore di Lavoro;
II. Redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;

III. Effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza etc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);

- Redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit. L'audit report è comunicato alle seguenti figure:

i. Datore di lavoro;
ii. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
iii. Medico competente;
iv. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
v. OdV.

- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:

• ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
• i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
• le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;
• predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicuri:

- l'individuazione dei documenti di salute e sicurezza;
- la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
- l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
- il periodico riesame, la modifica o integrazione;
- la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
- la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
- l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- Svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione
- Consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08, e formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatorie e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;
- tenuta del registro di controllo delle attrezzature e esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

I controlli e le prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono sussistere anche nella stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione. In particolare Lardini deve:

- Individuare l'impresa o il lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello, come specificati nelle

Parti Speciali A e C.
- Verificare l'idoneità tecnico professionale

Il datore di lavoro, dunque, verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
La formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione deve avvenire nelle seguenti modalità:

- Ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
- Indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro: ad esclusione dei contratti stipulati per le ipotesi di somministrazione di beni e servizi essenziali, ciascun contratto di appalto e di somministrazione, deve indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto, in particolare sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
- Tutti contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.

Laddove possibile, le precedenti disposizioni devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.
- Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso.
- Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza. Il datore di lavoro committente, l'appaltatore [ivi compreso l'eventuale subappaltatore], l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza[DUVRI].
- Il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [DUVRI].

- È stabilito che detto DUVRI sia allegato al contratto di appalto o di opera. Tali disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

PARTE SPECIALE "E": REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

E.1 Le fattispecie di reati criminalità informatica
Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da LARDINI:

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati all'interno dell'ente è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto. A questo scopo si riporta di seguito una descrizione dei delitti informatici richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) – Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) – Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo , è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2)

del quarto comma dell'articolo 617quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi , ovvero le impedisce o le interrompe , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma .
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) – Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi , è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare,

alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) – Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto legge 21 settembre 2019, n.105 coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019)
L'articolo 1 del D.L. n.105 del 21 settembre 2019, coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019, recita che "Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Al comma 11 dello stesso articolo viene riportato che "Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2,lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i

predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il comma 11-bis modifica l'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che diventa" In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall´articolo 24 del presente decreto peri casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all´ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote"

L'analisi dei rischi ha portato, invece, a ragionevolmente escludere dalla presente Parte Speciale, il reato di cui all'art. 640-quinques c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

I processi sensibili

Con riferimento specifico ai delitti informatici, ai fini della presente Sezione, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:
- *Gestione del sistema informativo (Attività degli amministratori di sistema)*
- *Gestione delle autenticazioni e delle autorizzazioni*
- *Gestione dei supporti rimovibili*
- *Gestione dei dispositivi mobili su rete aziendale*
- *Gestione del processo di produzione*
- *Processo di gestione dei file per la stampa*

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

E.2 Processo di gestione della sicurezza informatica

- *Gestione del sistema informativo*

Il Processo si riferisce alla gestione dei sistemi informatici nel loro complesso con particolare riferimento a:
- gestione delle credenziali di accesso e delle autorizzazioni;
- utilizzo di supporti dati rimovibili (schede di memoria, chiavi USB, CD/DVD);
- utilizzo di apparecchiature mobili collegate alla rete aziendale (tablet, smartphone).

<u>Esemplificazione dei reati</u>

Accesso abusivo: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un utente utilizzasse la sua postazione di lavoro o un dispositivo mobile connesso alla rete per accedere abusivamente, tramite la rete Internet, ad un sistema esterno; qualora ne conservasse le credenziali di accesso e/o le comunicasse a terzi. Il tutto al fine di acquisire informazioni utili per realizzare un vantaggio economico per la Società.

Diffusione di software dannoso o malevolo: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un utente utilizzasse la sua postazione di lavoro o le connessioni Internet aziendali per diffondere software dannoso ("virus" o altro "malware") al fine di danneggiare sistemi appartenenti a terzi al fine di avvantaggiare la società oppure di realizzare per essa un vantaggio economico.

Intercettazioni abusive: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un utente utilizzasse la sua postazione di lavoro o un dispositivo mobile connesso alla rete, con installato software specifico, per intercettare comunicazioni tra due o più soggetti o tra due o più sistemi (ad esempio messaggi di posta elettronica) al fine di acquisire informazioni utili per realizzare un vantaggio economico per la Società.

Danneggiamento di dati o informazioni: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un utente utilizzasse la sua postazione di lavoro o un dispositivo mobile connesso alla rete, con installato software specifico, per danneggiare dati, informazioni conservati da sistemi informativi appartenenti a terzi, o addirittura i sistemi stessi, al fine di acquisire un vantaggio economico per la Società.

Falsità: I reati di falso sono aggravati se riguardano documenti informatici. Questa fattispecie si può realizzare quando un utente utilizzasse le risorse informatiche aziendali per falsificare un documento informatico al fine di acquisire un vantaggio economico per la Società.

E.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati.

In particolare i Destinatari dovranno:
-tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001;
- attenersi alle norme di condotta e ai regolamenti adottati dalla Società contenenti principi cui attenersi nella gestione dei dati e delle informazioni;

E.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

<u>Prescrizioni specifiche per i processi sensibili</u>

Al fine di scongiurare la commissione di abusi connessi all'utilizzo dei sistemi informatici, la LARDINI ha realizzato ed implementato una serie di norme di condotta e organizzative che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.

Si tratta in dettaglio:
- del “progetto legge 231/2002 Sistema Informativo dell’azienda Lardini” del 30/05/2016 (“Regolamento”)
Il regolamento è stato distribuito a tutti i membri dell'organizzazione a prescindere da loro status giuridico (dirigenti, dipendenti, consulenti esterni) e contiene le norme di comportamento da seguire nell'utilizzo delle risorse informatiche aziendali. Le politiche di sicurezza sono un documento realizzato e distribuito all'interno della direzione Sistemi Informativi, che contiene un'analisi dei rischi incombenti sulle informazioni e sulle risorse, nonché le misure e i controlli (fisici, logici e organizzativi) adottati, tale regolamento è parte integrante del modello di gestione.

PARTE SPECIALE "F": REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

F.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata

Tra i reati di criminalità organizzata previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla LARDINI:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni .
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32quater] .
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma .

Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associ azioni previste dallo stesso articolo (art. 24 *ter,* primo comma, D.Lgs. 231/2001). Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. Ai sensi dell'art.7 legge l.12 luglio 1991 nr. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Risultano invece esclusi dalla presente parte speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati di criminalità organizzata", i seguenti delitti:
- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)**

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p)**

- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/90)

Analogamente, risultano esclusi dalla presente Parte Speciale i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o

aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

F.2 Processi Sensibili

L'inserimento, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'**ordine pubblico**, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

1. esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;
2. esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. "delitti fine") a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);
3. esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
4. elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.

Sebbene la normativa in esame preveda che l'analisi dei rischi riguardi esclusivamente i reati di cui all'art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001, la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l'analisi anche alla possibile realizzazione di quei "**delitti fine**" alla cui commissione il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito aziendale. Delitti che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può apparire astrattamente maggiore, anche alla luce dell'assetto organizzativo

e di *business* della Società.

Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell'art. 24 *ter* del Decreto (che si limita per l'appunto a richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., e non i singoli "delitti fine" alla realizzazione dei quali l'associazione criminosa è finalizzata) è parso essere, come detto, il più prudente nell'ottica di una anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata, in difetto di precise indicazioni giurisprudenziali sul punto e nell'attesa di maggiori indicazioni provenienti a seguito dell'aggiornamento delle *"Linee Guida di Confindustria"*.

Conseguentemente la Società, pur ritenendo che la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter D. Lgs. 231/2001 debba essere in primis garantita dal rispetto del Codice Etico, del Modello nel suo complesso, dall'insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge, all'esito delle attività di risk assessment in materia di criminalità organizzata non solo ha identificato ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla prevenzione dei reati associativi in sé considerati, ma ha prudentemente voluto estendere l'analisi e l'individuazione di ulteriori protocolli e strumenti di controllo specificamente per i "delitti fine", come qui sotto identificati.

Tali "delitti fine" sono stati individuati nei seguenti:

- **Truffa** (art. 640 c.p.);
- **Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**:

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione Infedele/Omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000);

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260 D.Lgs. 152/2006).

Inoltre, qualora i "delitti fine" rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs.231/01 già considerate nel presente Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi previsti.
Con riferimento specifico ai reati in tema di criminalità organizzata, i Processi Sensibili possono essere identificati nei seguenti:

- *Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;*
- *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane e assegnazione ed utilizzo dei beni aziendali;*
- *Approvvigionamento di beni e servizi;*
- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;*

- *Gestione Agenti;*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;*
- *Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni;*
- *Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività aziendale;*
- *Gestione del processo di produzione.*

I Processi identificati astrattamente come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment condotta, come specificato nella Parte Generale.
In particolare, data la peculiarità della natura dei reati oggetto della presente Parte Speciale, le analisi hanno portato anche all'individuazione di fasi di attività nelle quali astrattamente si potrebbero manifestare le opportunità di configurazione degli stessi.

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:
- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

F.2.1 Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

<u>Descrizione del Processo</u>

Il Processo si riferisce alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in merito alle attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti e delle scadenze previste per il rispetto della normativa fiscale vigente.

La Società si avvale della consulenza di uno Studio Esterno per il supporto in ambito fiscale.

<u>Esemplificazione dei reati</u>

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) : Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora esponenti della funzione Amministrazione della Società, lo Studio Fiscale di riferimento ed un soggetto terzo, utilizzino fatture o altri documenti di quest'ultimo emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi di LARDINI.

b) Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove esponenti della funzione Amministrazione della Società si accordino al fine di indicare nella dichiarazione dei redditi di LARDINI elementi passivi fittizi, oggetto di falsa rappresentazione nelle scritture

contabili obbligatorie di LARDINI

F.2.2 Selezione, assunzione e gestione (in termini di definizione politica retributiva, benefits, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane.

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane: dalla segnalazione del fabbisogno, alla selezione del candidato, fino alla definizione della modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).

Il processo di selezione/inserimento di nuove risorse è generalmente supportato dall'impiego di Agenzie di lavoro interinale che provvedono alla selezione del candidato in base a caratteristiche predefinite e concordate con la Società.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- Selezione del personale

La richiesta di inserimento di nuove Risorse deve essere effettuata da parte della Funzione aziendale richiedente e trasmessa alla Direzione Personale e Affari Generali che ne verifica l'effettiva esigenza e la coerenza rispetto al budget approvato.
La gestione delle attività di selezione del Personale può essere sia interna sia supportata da agenzie interinali

- Utilizzo delle dotazioni aziendali

Le dotazioni aziendali comprendono i seguenti beni:

- Autovettura ad uso promiscuo (per i dirigenti e il personale viaggiante)

- Telefono cellulare (per i dirigenti, i capireparto e il personale viaggiante)

- Personal computer portatile (per personale individuato sulla base di specifiche esigenze)

In caso di nuove assunzioni, l'assegnazione di beni aziendali viene concordata in sede di negoziazione e formalizzata all'interno del contratto di lavoro.

Sono inoltre previste autovetture in "pool" a disposizione del personale di LARDINI in caso di trasferta o per altri fini lavorativi. I dati relativi all'uso di tali autovetture (utilizzatore, percorrenza, ecc.) vengono inseriti in un apposito registro conservato presso la reception.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale di LARDINI assuma

consapevolmente nell'area vendite un dipendente affiliato ad una associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da soggetti appartenenti ad una associazione di tipo mafioso, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del vincolo associativo nella conclusione di contratti in favore della Società.

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, appartenente alla Direzione Personale e Affari Generali, agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, stipulando un contratto quadro con una società esterna di selezione del personale affiliata con tale associazione, o comunque indicata da soggetti affiliati ad una associazione di tipo mafioso, per avere dei vantaggi nel proprio business derivanti dalla forza di intimidazione dell'associazione mafiosa.

Il reato potrebbe altresì realizzarsi in ipotesi di utilizzo di un bene aziendale, ad esempio un'autovettura, al fine di agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso per avere vantaggi nel proprio business grazie alla forza di intimidazione dell'associazione mafiosa.

F.2.3 Approvvigionamento di beni e servizi

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie: Materie prime; Materie sussidiarie; Materie ausiliarie; Servizi per lavorazioni esterne; Materiali per la manutenzione; Beni strumentali; Servizi generali; Servizi di manutenzione; Trasporti; Servizi relativi ai sistemi informatici.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Selezione/qualifica Fornitori**

La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.

- **Gestione della fatturazione passiva**

L'Ufficio Amministrazione (Sezione fornitori) riceve le fatture ed effettua una verifica di conformità rispetto all'ordine di acquisto inserito a sistema.

Nel caso dovessero verificarsi anomalie rispetto agli importi fatturati, viene informato il

Responsabile Coordinamento Acquisti, nel caso di beni, o la Funzione richiedente, nel caso di servizi.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere un vantaggio ingiusto nei rapporti con i Fornitori di beni della Società. Oppure potrebbe realizzarsi qualora stipuli contratti di fornitura con Fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della Società, agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, stipulando contratti di fornitura con Fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti apicali della Società ed es ponenti di una società terza fornitrice di servizi, si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture o altri documenti - emessi da parte della società fornitrice dei servizi – a fronte di operazioni in tutto o in parte non realmente effettuate o che indichino i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

Accordo che potrebbe anche prevedere una ricevuta fittizia del pagamento da parte di LARDINI ai fornitori delle operazioni non realmente effettuate, oppure un rientro non contabilizzato di quanto realmente pagato.

b) Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori del caso previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, nell'ipotesi in cui alcuni esponenti apicali della Società si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e indichino nelle

dichiarazioni dei redditi della Società elementi passivi fittizi o omettano elementi attivi, attinenti a rapporti di fornitura, eventualmente ostacolando il possibile accertamento attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

F.2.4 Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza

Descrizione del Processo

Il Processo riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna.

I servizi di consulenza di cui si avvale la Società possono essere classificati nelle seguenti tipologie:

A) legali amministrative e fiscali;

B) tecniche e commerciali;

C) selezione del personale, con riferimento al contratto con l'Agenzia di Lavoro Interinale.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Selezione/qualifica Consulenti**

La scelta dei Consulenti dipende dalla natura delle prestazioni richieste:

- per le consulenze di tipologia A (legali, amministrative e fiscali) la selezione finale è in capo all'Organo amministrativo.

- per le consulenze di tipologia B (tecniche e commerciali) la selezione finale è in capo all'Organo amministrativo.

- per le consulenze di tipologia C (Agenzie del Lavoro Interinale) la selezione finale è in capo all'Organo amministrativo.

Con riferimento alle modalità di qualifica e selezione dei consulenti, si rimanda a quanto descritto per il processo di approvvigionamento di beni e servizi.

- **Gestione della fatturazione passiva**

L'Ufficio Amministrazione (Sezione fornitori) riceve le fatture ed effettua una verifica di conformità rispetto all'ordine di acquisto inserito a sistema e al contratto formalizzato. La Funzione Richiedente deve poi firmare la fattura al fine di certificare l'effettività del servizio svolto da parte del Consulente. L'Ufficio Amministrazione è responsabile di eseguire le registrazioni contabili e di gestire lo scadenziario dei pagamenti.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere condizioni più favorevoli nell'instaurazione di un rapporto di consulenza. Oppure potrebbe realizzarsi qualora stipuli contratti di consulenza con soggetti affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dirigente della Società agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, concludendo un contratto di consulenza con un soggetto affiliato a detta associazione senza verificarne i requisiti di onorabilità, al fine di agevolare detta associazione.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte dei redditi e sul valore aggiunto

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove esponenti della funzione Amministrazione della Società si accordino con il Consulente al fine di utilizzare nella dichiarazione dei redditi di LARDINI fatture o altri documenti per incarichi di consulenza inesistenti

b) Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, laddove esponenti della funzione Amministrazione della Società si accordino al fine di indicare nella dichiarazione dei redditi di LARDINI elementi passivi fittizi attinenti a consulenze falsamente rappresentate nelle scritture contabili della Società.

F.2.5 Gestione Agenti

Descrizione del Processo

Il Processo descrive le attività inerenti la gestione dei rapporti con gli Agenti. Per la gestione delle vendite LARDINI si avvale di diversi Agenti organizzati per mercato di riferimento e supervisionati dalla Direzione Commerciale. Gli agenti operano in diverse aree geografiche (tra cui Italia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Cina, Corea)

Gli Agenti sono monomandatari, non hanno potere decisionale o d'incasso e la negoziazione con

il cliente è limitata alla gestione e sviluppo delle relazioni. La predisposizione di preventivi e offerte commerciali resta di responsabilità di dipendenti della Società afferenti alla Funzione Commerciale.

Le **Fasi Rilevanti** del Processo, ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) sono le seguenti:

- **Selezione/qualifica Agente**

La ricerca e la selezione di nuovi Agenti è curata dalla Direzione Commerciale. Si evidenzia come gli Agenti di cui si avvale LARDINI abbiano rapporti consolidati con la Società da molti anni e come il turn-over sia molto basso. La valutazione dei nuovi Agenti, nel caso dovesse rendersi necessaria, avviene sulla base della comprovata conoscenza del settore e dell'esperienza pluriennale nel campo.

Le provvigioni sono predefinite in un contratto standard applicato a tutti gli Agenti. Nel caso di una variazione delle provvigioni la negoziazione avviene sempre a cura del Direttore Commerciale.

- **Gestione della fatturazione degli Agenti**

Le provvigioni sono predefinite in un contratto standard applicato a tutti gli Agenti. Nel caso di una variazione delle provvigioni la negoziazione avviene sempre a cura del Direttore Commerciale
Il Sistema Informativo Gestionale aziendale contiene l'anagrafica degli Agenti in cui viene stabilita l'allocazione di ciascun Cliente ad un Agente di riferimento.

La rilevazione del fatturato riconducibile a ciascun Agente avviene a cura dell'Amministrazione che poi si occupa poi di comunicare agli agenti gli importi da fatturare.

L'Amministrazione è inoltre responsabile di contabilizzare le fatture di provvigioni degli agenti verificandone la correttezza e di gestire il relativo scadenziario.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un agente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere un vantaggio ingiusto nei rapporti con i clienti della Società.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della Società agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, selezionando quale agente con un soggetto affiliato a detta associazione, allo scopo di sfruttarne la forza di intimidazione e la condizione di

assoggettamento che ne deriva per la conclusione di contratti.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte dei redditi e sul valore aggiunto

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti apicali della Società e più Agenti si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture emesse dagli Agenti per provvigioni inesistenti o che indichino le provvigioni in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

b) Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori del caso previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, nell'ipotesi in cui alcuni esponenti apicali della Società si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e indichino nelle dichiarazioni dei redditi della Società elementi passivi fittizi o omettano elementi attivi, attinenti a rapporti con gli Agenti, eventualmente ostacolando il possibile accertamento attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

F.2.6 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Gestione dei rapporti con clienti**

La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti (che propongono il nuovo contatto al Direttore Commerciale).

In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dai "preventivisti" (facenti parte della

Direzione Commerciale).

A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente anche via e-mail.

La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da LARDINI.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 Associazione per delinquere finalizzata a:

- Truffa (art. 640 c.p.): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora tre esponenti della Direzione Commerciale si associno tra di loro oppure con Agenti di LARDINI per porre in essere stabilmente una serie di condotte fraudolente configuranti artifici e raggiri idonei ad indurre in errore i propri clienti sul reale contenuto della prestazione o sul corrispettivo contrattualmente pattuito.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora dirigenti della Società, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si accordino per emettere fatture per vendite fittizie, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

F.2.7 Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione omaggi e effettuazione di donazioni.

Dall'assessment è emerso che la Società accetta e elargisce omaggi solo di modico valore, in occasione di festività e ricorrenze ed effettua sponsorizzazioni di eventi particolari.

Esemplificazione dei reati

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale di LARDINI concluda un contratto per sponsorizzazione di un ente, ovvero elargisca liberalità ad un ente svolgente attività apparentemente lecita, ma in realtà affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolarne l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi per LARDINI

F.2.8 Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività aziendale

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività svolte nell'ambito della gestione dei rifiuti. I rifiuti possono essere classificati principalmente in tre categorie:

- Rifiuti non pericolosi e/o assimilabili a rifiuti solidi urbani

- Rifiuti speciali non pericolosi

- Rifiuti speciali pericolosi: quasi inesistenti.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico illecito di rifiuti:

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006). Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di LARDINI, l'RSPP ed un gestore di rifiuti incaricato dalla Società si associno per smaltire illecitamente quantitativi di rifiuti non dichiarati, a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti, o si accordino per documentare quantitativi di tipologie di rifiuti diverse dalle reali, così che possano essere illecitamente smaltiti a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti.

F.2.9 Gestione del processo di produzione

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili ai capi prodotti per conto delle società Clienti.

I cicli produttivi svolti da LARDINI sono organizzati su commessa. Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione.

I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 *bis* c.p. - Associazione per delinquere di tipo mafioso: Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente dell'area approvvigionamenti di LARDINI affiliato ad una associazione di stampo mafioso, utilizzi la forza del vincolo associativo per ottenere condizioni più favorevoli nell'instaurazione di un rapporto di fornitura di beni (ad. es. carta, cartone, cespiti aziendali) da impiegarsi nel processo produttivo aziendale.

Art. 24 ter D.L.gs. 231/2001 - Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (Art. 24ter D.Lgs. 231/2001): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dirigente della Società, addetto all'area approvvigionamenti, ometta di verificare i requisiti di onorabilità e conseguentemente stipuli un contratto di fornitura di beni da impiegarsi nel processo produttivo aziendale con un Fornitore affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività dell'associazione stessa e ottenendo vantaggi per il proprio business derivanti dalla forza intimidatrice dell'associazione mafiosa stessa.

F.3. Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo F.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo F.1.

La presente Parte Speciale "F" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:
- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico .

In particolare, i Destinatari dovranno:
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività afferenti i Processi Sensibili;
- verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Agenti, Collaboratori partner commerciali coinvolti nei Processi Sensibili sotto specificati, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di

soggetti con i quali si interagisce;
- non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- non riconoscere, in favore dei Collaboratori, Consulenti, Appaltatori, Agenti e Fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

F.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

F.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Selezione di soggetti terzi"

La fase inerente la "selezione di soggetti terzi" è riscontrabile nell'ambito dei seguenti Processi Sensibili:

- Approvvigionamento di beni e servizi
- Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza
- Gestione Agenti

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:
- assicurare che la scelta di tali soggetti (Fornitori, Consulenti, partner, Agenti, Appaltatori) avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società;
- non selezionare quali controparti contrattuali di LARDINI i soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione suddetta;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali Fornitori, Appaltatori, partner , Agenti, Collaboratori e Consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24ter D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;

F.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Gestione dei contratti con soggetti terzi"

La fase inerente la "gestione/conclusione dei contratti con soggetti terzi" è riscontrabile

nell'ambito dei seguenti Processi Sensibili:

- *Gestione Agenti*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:
- assicurare che gli accordi con Agenti siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare che gli accordi sovra specificati contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
-nei contratti con gli Agenti, assicurare il sistematico inserimento di una clausola volta a garantire il rispetto delle regole di correttezza commerciale nell'instaurare il rapporto con il cliente e nella conclusione del contratto con il cliente finale;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con Agenti, di clausole che prevedano l'impegno a consegnare a LARDINI, nell'ambito della verifica di requisiti sull'onorabilità, certificato antimafia, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, certificato del casellario giudiziale, visura camerale. Qualora il terzo sia una persona giuridica, tale clausola dovrà prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con Agenti di clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza indugio a LARDINI il venir meno dei requisiti di onorabilità e affidabilità ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;
-assicurare che i contratti con i clienti siano chiari, dettagliati, trasparenti e conclusi in coerenza con le politiche aziendali;
-assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa anche speciale vigente (ad esempio regolamentazioni ministeriali).

F.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Fatturazione"
La fase relativa alla gestione della fatturazione (attiva, passiva, *intercompany*) è riscontrabile nei seguenti Processi Sensibili:

- *Approvvigionamento di beni e servizi*
- *Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza*
- *Gestione agenti*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:
- verificare l'effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del Processo di approvvigionamento di beni e servizi;

- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;

F.4.4 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Gestione dei rapporti con clienti"

La fase relativa alla "gestione dei rapporti con clienti" è riscontrabile nel seguenti Processi Sensibili:

- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:
- assicurare il rispetto delle policy/linee guida commerciali aziendali;
- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;
- utilizzare unicamente i format contrattuali predisposti dalla Società nell'instaurazione del rapporto commerciale con il cliente;
- assicurare che nella fase di instaurazione del rapporto con potenziali clienti, nonché nel suo svolgimento, venga effettuata la raccolta delle informazioni accessibili relative a tali soggetti al fine di verificare l'esistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità del potenziale cliente - anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società-e di escludere quindi l'esistenza di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi;
- sospendere immediatamente le forniture ai clienti qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale;
-assicurare che gli accordi con i clienti contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale

F.4.5 Prescrizioni specifiche riconducibili al processo "Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria"

I Destinatari coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione e di calcolo e determinazione delle imposte devono:
- effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette ed indirette nel rispetto delle procedure della Società;
- attenersi alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.).

F.4.6 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività aziendale"

I Destinatari coinvolti nelle attività di gestione rifiuti devono:
- osservare le prescrizioni definite nelle procedure aziendali inerenti al Processo Sensibile in oggetto;
- assicurare la scelta delle controparti contrattuali (quali smaltitori e gestori di rifiuti, autotrasportatori ecc.) in ossequio ai principi stabiliti nel paragrafo "Selezione di soggetti terzi", nonché la formalizzazione dei rapporti con le controparti contrattuali in ossequio ai principi stabiliti nel paragrafo "Gestione dei contratti con soggetti terzi";
- nei contratti concernenti la gestione e lo smaltimento di rifiuti, prevedere la facoltà per LARDINI di effettuare verifiche/audit specifici circa la classificazione/gestione/smaltimento dei rifiuti stessi;
- i Direttori di Stabilimento sono responsabili di supervisionare le attività di stoccaggio dei rifiuti e di consegna degli stessi ai fornitori esterni che hanno il compito di smaltirli.

F.4.7 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane"

I Destinatari coinvolti nelle attività di selezione, assunzione e gestione del personale, devono:
- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- prima di formalizzare l'assunzione di una risorsa selezionata, verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo alla stessa, mediante la richiesta di: autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali pendenti; certificato penale generale, certificato del casellario giudiziale;
- curare l'organizzazione di apposite sessioni di informazione e formazione aventi ad oggetto la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità nel territorio in cui opera la Società nonché l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi da infiltrazione da criminalità organizzata.

F.4.8 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Utilizzo delle dotazioni aziendali"

La fase relativa all'"utilizzo delle dotazioni aziendali" è riscontrabile nei seguenti Processi Sensibili:

- *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:
- gestire le attività di assegnazione dei beni aziendali in ossequio alle policy/procedure aziendali in materia;
- astenersi dall'utilizzare i beni aziendali assegnati in proprio favore in modo improprio, contrario alla legge e/o alle policy/procedure aziendali in materia;
- selezionare i fornitori di beni in ossequio alle regole dettate nel paragrafo "Selezione di soggetti terzi"

F.4.9 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni"

I Destinatari coinvolti nelle attività di **dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni,** devono:
- effettuare tutte le attività inerenti il Processo Sensibile in questione in ossequio alle indicazioni contenute all'interno delle procedure aziendali in materia;
- verificare preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, nonché di sponsor/sponsee, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- garantire che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficienza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti;
- assicurare che gli accordi di sponsorizzazione siano formalizzati, ove possibile, mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare relativi all'attività svolta (es. esposizione del logo aziendale);
- assicurare che ogni accordo di sponsorizzazione contenga apposita clausola relativa al D.Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

PARTE SPECIALE "G": REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI
G.1 Fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi

Tra i reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da LARDINI:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri , ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) - Fuori dei casi di concorso [110] nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000 .
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

G.2 Processi Sensibili

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

I nuovi reati introdotti possono essere realizzati attraverso una pluralità di condotte quali la contraffazione, l'alterazione e l'uso.

In particolare si consideri che le due fattispecie di reato considerate tutelano il bene giuridico delle fede pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

In particolare, il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un iter esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).

I Processi identificati come a rischio di potenziale commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment.

Con riferimento specifico ai reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati*

Gestione del processo di produzione

Data la peculiarità della natura dei reati oggetto della presente Parte Speciale, le analisi hanno portato anche all'individuazione di fasi di attività nelle quali astrattamente si potrebbero manifestare le opportunità di configurazione degli stessi, le c.d. Fasi Rilevanti.

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verrà fornita una descrizione sintetica del Processo

e/o delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

G.2.1 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie: Materie prime; Materie sussidiarie; Materie ausiliarie; Servizi per lavorazioni esterne; Materiali per la manutenzione (di macchinari, stabilimenti ecc.); Beni strumentali; Servizi generali (pulizia, etc); Servizi di manutenzione; Trasporti; Servizi relativi ai sistemi informatici.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 bis) rileva, in particolare, la seguente fase:

- Selezione/qualifica fornitori

La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale Fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.

Esemplificazione dei reati

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile Acquisti di LARDINI selezioni e concluda accordi con un Fornitore con la consapevolezza che quest'ultimo utilizza marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società selezioni un Fornitore estero accordandosi con lo stesso affinché la fornitura abbia ad oggetto prodotti che presentano segni distintivi contraffatti o alterati.

G.2.2 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

L'attività di LARDINI consiste nella fornitura di servizi di produzione e vendita di abbigliamento (capi spalla, oggettistica ecc.).

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste

prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 bis) rileva, in particolare, la seguente fase:

Gestione dei rapporti con clienti e Case di Moda

La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti (che propongono il nuovo contatto al Direttore Commerciale). In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dai "preventivisti" (facenti parte della Direzione Commerciale).

A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente.

La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da Lardini.

Esemplificazione dei reati

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della Società commercializzi opere che presentino marchi o segni distintivi contraffatti od alterati.

G.2.3 Gestione del processo di produzione

Descrizione del Processo

Il Processo in esame si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a capi di abbigliamento. I cicli produttivi svolti da LARDINI sono organizzati su commessa e prevedono l'individuazione di un Responsabile di commessa che è responsabile di tutte le fasi di produzione.

Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal

personale della produzione.

Esemplificazione dei reati

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso d i marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, disegni e modelli. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di LARDINI, selezioni e concluda accordi con un Fornitore di beni impiegati nel processo produttivo con la consapevolezza che quest'ultimo utilizza marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti o alterati. Tale fattispecie di reato potrebbe altresì realizzarsi in ipotesi di contraffazione o alterazione di segni distintivi apposti sulle opere realizzate dalla Società, da parte di un addetto LARDINI alla lavorazione della commessa, ovvero utilizzazione da parte di quest'ultimo di detti segni distintivi contraffatti o alterati su opere realizzate da LARDINI

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commerci o di prodotti con segni falsi. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile del Coordinamento Acquisti della Società selezioni un Fornitore estero accordandosi con lo stesso affinché la fornitura abbia ad oggetto prodotti da utilizzarsi nel processo produttivo che presentano segni distintivi contraffatti o alterati.

G.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo G.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo G.1.

In particolare i Destinatari dovranno:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori/clienti;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 bis in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
- verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti;
- adottare un processo di "clearance" articolato in più fasi che si concretizza nella ricerca di

precedenti depositi di marchi e brevetti altrui.

G.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più Processi).

G.4.1 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi"

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:
- assicurare che la selezione dei Fornitori avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con i Fornitori avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 25bis D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del Fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti. Qualora il terzo sia una persona giuridica, prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti di onorabilità e ogni altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del Fornitore su titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal Fornitore;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio eventuali contestazioni proveniente da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;
- assicurare che ogni accordo con i Fornitori contenga apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01

che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;

G.4.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/ accordi attivi con soggetti privati"

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono:
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare che gli accordi con i clienti siano formalizzati mediante redazione di un contratto, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di beni/servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare il rigoroso rispetto delle procedure aziendali in tema di gestione ed utilizzo di marchi, brevetti e/o altri segni distintivi in ogni fase del processo di vendita dei propri beni/servizi;
- assicurare l'inserimento di clausole contrattuali di disciplina dell'eventuale utilizzo di marchi, brevetti, segni distintivi, di tutela reciproca e di impegno alla non violazione dei diritti di proprietà industriale altrui nei contratti con clienti;
- assicurare l'inserimento nel contratto con il cliente di clausole contenenti garanzie e impegni di quest'ultimo sulla titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità;
- assicurare che gli accordi con i clienti contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;

G.4.3 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione del processo di produzione"

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono:
- prevedere la formalizzazione di regole per la gestione delle attività legate ai brevetti/registrazioni;
- assicurare che sia prevista la sistematica verifica della merce ricevuta onde valutare la rispondenza della stessa agli ordini effettuati;
- assicurare che sia effettuata una verifica sulla merce in entrata in modo da valutare la conformità della stessa alla documentazione fornita dai terzi con specifico riferimento alla titolarità di marchi/brevetti/segni distintivi e diritti di proprietà industriale;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

PARTE SPECIALE "H": REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

H.1 Fattispecie di reati contro l'industria e il commercio

Tra i reati contro l'industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da LARDINI:

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita , è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro .

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.) - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque , potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art . 513 c.p.) - Chiunque adopera violenza sulle cose [392 2] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) - Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva , compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici .

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518].

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.

Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

H.2 Processi Sensibili

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine economico generale ovvero di

interessi prettamente privatistici.
In particolare si consideri che:

- il reato di cui all'**art**. **515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)** rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato. Tale reato si presenta come di pericolo astratto, essendo per il suo perfezionamento sufficiente la consegna all'acquirente di aliud pro alio restando del tutto estraneo all'orizzonte della norma l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto;

- **l'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti con segni mendaci)** presuppone quale condotta tipica che siano poste in vendita ovvero messe in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore. Tale reato si presenta come di pericolo non essendo necessario, per la sua consumazione, che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che ne abbia ricevuto nocumento;

- la disposizione di cui **all'art. 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)** punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. Capitolo 2.2 "Processo di redazione e implementazione del Modello").
Con riferimento specifico ai reati contro l'industria e il commercio, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati*
- *Gestione del processo di produzione*

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verrà fornita una descrizione sintetica del Processo e/o delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

H.2.1 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie: Materie prime; Materie sussidiarie; Materie ausiliarie; Servizi per lavorazioni esterne; Materiali per la manutenzione; Beni strumentali; Servizi generali; Servizi di manutenzione; Trasporti; Servizi relativi ai sistemi informatici.

Ai fini della potenziale commissione dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1) rileva, in particolare, la seguente fase: Selezione/qualifica fornitori
La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.

Esemplificazione dei reati

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della funzione Coordinamento Acquisti della Società selezioni un fornitore di un componente tecnico necessario per la produzione (ad es. macchinari per le lavorazioni) con la consapevolezza che quest'ultimo fabbrica detto componente avvalendosi indebitamente di titoli di proprietà industriale altrui.

H.2.2 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati

Descrizione del Processo
Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio.

Ai fini della potenziale commissione dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1) rileva, in particolare, la seguente fase:

- *Gestione dei rapporti con clienti e Case di Moda*

La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti.

In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dai "preventivisti" (facenti parte della Direzione Commerciale).

A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente anche via e-mail.

La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del

cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da Lardini.

Esemplificazione dei reati

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un Agente di LARDINI, al fine di ostacolare l'attività commerciale di un competitor della Società, danneggi dolosamente i locali commerciali, ovvero l'attrezzatura utilizzata dal competitor stesso per sviluppare il proprio business a vantaggio di LARDINI.

Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un Agente di LARDINI, al fine di realizzare un vantaggio commerciale per la Società, adotti minacce nei confronti di un competitor della stessa al fine di indurlo a non praticare determinati prezzi al ribasso.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Direzione Commerciale di LARDINI venda ad un cliente della Società (ad es. una casa di moda) un'opera con caratteristiche qualitative diverse da quelle pattuite (ad es. qualità del tessuto), ottenendo così un risparmio dei costi di produzione.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Direzione Commerciale di LARDINI venda ad un cliente della Società (ad es. una casa di moda) un'opera con segni distintivi mendaci.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di be ni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove soggetti apicali della Società facciano realizzare e pongano in commercio opere realizzate utilizzando macchinari e cespiti con usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

H.2.3 Gestione del processo di produzione

Descrizione del Processo

Il Processo in esame si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a capi di abbigliamento prodotti per conto delle società clienti.

Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o

non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione. Il piano generale dei controlli effettuati in azienda è indicato nello schema di flusso di seguito riportato.

I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti.

Esemplificazione dei reati

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora uno o più esponenti di LARDINI producano con risparmio di spesa e detengano per la vendita ad un cliente della Società (ad es. una casa di moda), o eventualmente al cliente finale in concorso con il proprio cliente/committente, un'opera con caratteristiche qualitative diverse da quelle dichiarate o pattuite (ad es. qualità del tessuto).

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora uno o più esponenti di LARDINI producano con risparmio di spesa e successivamente vendano ad un cliente della Società (ad es. una casa di moda), o eventualmente al cliente finale in concorso con il proprio cliente/committente, un'opera con segni distintivi ingannevoli.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di be ni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove soggetti apicali della Società facciano realizzare i prodotti oggetto delle commesse ricevute dalle Case di moda utilizzando macchinari e cespiti con usurpazione dei diritti di proprietà industriale di terzi.

H.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo H.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo H.1.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di

non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- non interferire, impendendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro l'industria e il commercio;

H.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrate di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

H.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi"

I Destinatari coinvolti nel Processo devono:
- assicurare che la scelta dei Fornitori avvenga attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato del casellario giudiziale, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali e visura camerale in caso di società;
- assicurare la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali, Fornitori, Appaltatori, distributori, licenzianti e Consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione di reati contro l'industria e il commercio, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti, quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore, attestazione circa l'utilizzo di segni distintivi che non traggano in inganno il compratore; circa le effettive caratteristiche dei prodotti venduti; sul rispetto della normativa comunitaria e delle altre normative sull'origine e qualità dei prodotti;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;

H.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Negoziazione/stipulazione/esecuzione

contratti/accordi attivi con soggetti privati"

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono:
- assicurare che i contratti con i clienti siano chiari, completi, dettagliati e conclusi in coerenza con le politiche commerciali definite dalla Società;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale, alla tutela del consumatore, nonché all'origine e qualità dei prodotti);
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare l'inserimento nel contratto con il cliente di clausole contenenti garanzie e impegni di quest'ultimo sulla titolarità di marchi/segni distintivi/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione/usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi, sull'impegno a non utilizzare segni distintivi ingannevoli per il consumatore finale;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del cliente di comunicare senza indugio eventuali contestazioni proveniente da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni;
- assicurare l'inserimento di clausole nei contratti con gli agenti e distributori che prevedano l'impegno al rispetto di regole di correttezza commerciale idonee a prevenire condotte fraudolente in danno dei clienti;
- assicurare che ogni accordo con i clienti coinvolti in tale Processo Sensibile contenga apposita clausola relativa al D.Lgs.231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare, in ogni fase del Processo Sensibile in esame, il rigoroso rispetto delle regole di correttezza commerciale dettate dalla Società ed il rispetto delle leggi e regolamenti a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in genere, in ossequio ai principi di trasparenza, completezza informativa, buona fede e chiarezza.

H.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Gestione del processo di produzione"

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono prevedere la formalizzazione di regole per la verifica della rispondenza tra le caratteristiche (ivi compresi i segni distintivi) del prodotto menzionate nella Scheda di Lavorazione ed il prodotto finito.

PARTE SPECIALE "I": REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I.1 Fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore

Tra i reati in violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto (art. 25-novies) si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da LARDINI:

Art. 171, comma 1, lettera a-bis e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633. Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis della Legge del 22 aprile 1941 n. 633. Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).

Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 ter), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

Art. 171 ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633. La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi. In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della

rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

L'espletamento delle attività di risk assessment condotte dalla Società ha portato, invece, a ragionevolmente escludere dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla famiglia dei "reati in violazione del diritto d'autore", i reati previsti dall'**art. 171 septies e 171 octies della legge del 22 aprile 1941 n. 633**.

I.2 Processi Sensibili

I reati considerati, come detto, sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un'intensa attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro

della tutela penale in materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall'intento di approntare una disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in relazione all'espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti d'autore ed ai cosiddetti diritti connessi. Le fattispecie sono incentrate sulla tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore, da intendersi quale decremento delle utilità economiche ricavabili dall'indebito utilizzo dell'opera (non del diritto connesso), mentre molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.
I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment.
Con riferimento specifico ai reati in violazione del diritto d'autore, ai fini della presente Sezione, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Gestione sistemi informatici*
- *Gestione del processo di produzione*

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

I 2.1 Gestione sistemi informatici

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione dei sistemi informatici nel loro complesso con particolare riferimento a: attività di archiviazione e conservazione di documenti tutelati sa diritto d'autore; utilizzo software tutelati da diritto d'autore.

Esemplificazione dei reati

Art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Capireparto di LARDINI, in concorso con il Responsabile IT, trascrivano, diffondano o mettano in commercio abusivamente opere dell'ingegno altrui (ad es. opere letterarie), attraverso l'immissione in reti telematiche, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società.

Art. 171 bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633 Tale fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile Coordinamento Acquisti, in concorso con il Responsabile IT della Società, acquisti un certo numero di licenze di un software gestionale per LARDINI e abusivamente le duplichi per utilizzarne su un numero maggiore di terminali, ottenendo così un risparmio di spesa. Tale fattispecie potrebbe altresì realizzarsi qualora un dipendente della Società, per fine di trarne profitto, trasferisce su un supporto di LARDINI il contenuto di una banca dati sottratta ad una società concorrente presso cui lavorava in precedenza (ad esempio un database contenente indagini di mercato o potenziali clienti), al fine di avvantaggiare commercialmente

LARDINI stessa.

Art. 171 ter L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Responsabili della Programmazione, della Commessa e/o i Capireparto di LARDINI, in concorso con il Responsabile IT, abusivamente riproducano, trasmettano o diffondano al pubblico, in qualsiasi maniera, opere letterarie o parti di esse, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società

I 2.2 Gestione del processo di produzione

Descrizione del processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a capi di abbigliamento per conto delle società Clienti.

Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione.

I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti.

Esemplificazione dei reati

Art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore - Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Responsabili della Programmazione, della Commessa e/o i Capireparto di LARDINI, trascrivano, diffondano o mettano in commercio abusivamente opere dell'ingegno altrui, eventualmente anche attraverso l'immissione in reti telematiche, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società.

Art. 171 ter L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore - Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Responsabili della Programmazione, della Commessa e/o i Capireparto di LARDINI, abusivamente riproducano, trasmettano o diffondano al pubblico, in qualsiasi maniera, opere o parti di esse, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società

I.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo I.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo I.1.

In particolare i Destinatari dovranno:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 novies in violazione del diritto d'autore;
- attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;
- assicurare l'inserimento, nei contratti con clienti, di garanzie da parte di questi di non violazione di diritti d'autore di terzi;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati protette.

I.4 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate.

I.4.1 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione dei sistemi informatici"

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione dei sistemi informatici dovranno ispirarsi ai seguenti principi:
- adozione di regole per il corretto utilizzo di internet e posta elettronica che prevedano meccanismi volti a bloccare il download, la ricezione e l'invio di allegati di particolare tipologia (es. .mp3, .exe, ecc.);
- adozione di un processo di inventariazione e controllo del software aziendale, incluse le licenze d'uso;

- adozione di uno strumento normativo che disciplini formalmente l'accesso alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni, esclusivamente agli utenti (interni ed esterni) autorizzati e la loro autenticazione individuale tramite codice identificativo e password;
- adozione di uno strumento normativo che definisca l'identificazione ed implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici (ad es. applicazioni, licenze software ed ecc.);
- adozione di meccanismi atti a impedire l'installazione, da parte degli utenti, di software sulla propria postazione di lavoro.

I.4.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione del processo produttivo"

I Destinatari coinvolti nel Processo in esame devono:
- attenersi alla normativa vigente in materia di protezione del diritto d'autore nel trattamento, gestione ed utilizzo nel ciclo produttivo di materiale coperto da diritto d'autore;
- impegnarsi a non utilizzare per scopi diversi dalle necessità produttive aziendali il materiale protetto da diritto d'autore nella loro disponibilità;
- impegnarsi a non divulgare, cedere a qualsiasi titolo a terzi o a soggetti non coinvolti nel Processo in esame, immettere in sistemi informatici non protetti, il materiale protetto da diritto d'autore nella loro disponibilità;
- adoperarsi affinché sia garantita l'inviolabilità da parte di soggetti terzi e/o non coinvolti nel Processo in esame, dei sistemi informatici ove viene conservato il materiale protetto da diritto d'autore, così come dei luoghi ove materialmente viene custodito detto materiale in qualsivoglia formato diverso da quello informatico;
- attenersi ai principi generali di comportamento previsti dal presente Modello e dall'allegato Codice Etico;
- impegnarsi affinché le suestese norme di comportamento vengano osservate anche da soggetti diversi da quelli coinvolti nel Processo in esame che occasionalmente vengano in contatto con materiale protetto da diritto d'autore.

PARTE SPECIALE "L": REATI AMBIENTALI

L.1 Fattispecie di reati ambientali

I reati ambientali previsti dal Decreto sono i seguenti:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.) - Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o danneggiamento di habitat protetto (art. 733bisc.p.) - Chiunque fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- Inquinamento idrico (art. 137)
- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Omessa bonifica di siti contaminati (art. 257)

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259)
- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi, attività organizzate, mediante più operazioni (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti) e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti. La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
- Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p) - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per

interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Nello specifico, i reati potenzialmente applicabili alla realtà aziendale di LARDINI sono risultati essere i seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) - «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - «Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

Inquinamento idrico (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006))
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
- Omessa bonifica di siti contaminati (art. 257)
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis D.Lgs. 152/2006)
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo).
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1).
- Inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 152/2006)
- violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 co. 5).

Ai fini della prevenzione delle ulteriori fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 undecies, troveranno ad ogni modo applicazione le previsioni del Codice Etico.

L.2 Processi Sensibili

Come anticipato nel Capitolo 2 dedicato alla descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia ambientale, l'attenzione è stata posta in particolare su quello che può essere definito il

sistema di “gestione dei rischi in materia ambientale”.

Tale scelta è confermata dalla considerazione che è possibile ed efficace, ai fini del presente documento, la definizione di aree/processi sensibili, secondo l’accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati ambientali in oggetto, aree/processi rientranti nel perimetro del citato sistema di “gestione dei rischi in materia ambientale”.

In considerazione dell’attività svolta da LARDINI, le aree/attività ritenute più specificamente sensibili, alla luce della analisi dei rischi effettuata, sono le seguenti:

1. gestione dei rifiuti;
2. trattamento dei rifiuti utilizzati come combustibile;
3. gestione delle acque reflue;
4. gestione delle emissioni in atmosfera.

Nell’ambito delle aree/attività sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, nei seguenti ambiti:

- compromissione o deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente;
- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- scarico di acque reflue industriali in violazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e delle autorizzazioni amministrative ottenute;
- Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- Trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ovvero fornendo false indicazioni al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti;
- Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione amministrativa.

Il sistema di regole e norme in materia di tutela ambientale è composto sia dai principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo, e dai principi specifici e componenti del predetto sistema di organizzazione, gestione e controllo definiti nei paragrafi che seguono, sia dalla normativa vigente in materia e dalle norme/linee guida a riguardo.

Le prescrizioni contenute nelle norme vigenti e nelle linee guida sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello.

L.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole generali di condotta e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo L.4, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo L.1.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi i Consulenti e gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di tutela ambientale;
- Rispettare i principi generali di condotta e comportamento ed i principi specifici formulati nel presente Modello;
- Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi al fine di assicurare gli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di condotta specificate nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in fase di richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, con particolare riferimento a quanto previsto dalle procedure e misure di prevenzione e protezione in materia ambientale,
- Astenersi dall'abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- Astenersi dall'immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- Astenersi dall'effettuare emissioni nocive nell'aria.

L.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili alla gestione dei rischi in materia di tutela ambientale.

Il presente paragrafo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da LARDINI, i principi specifici, le responsabilità e le modalità operative a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello, che vigilano sugli adempimenti in materia di gestione ambientale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto.

A. Definizione e formalizzazione dei ruoli, compiti e responsabilità

L'Organo Amministrativo definisce e rivede, almeno annualmente, la politica ambientale sancendone l'impegno nei confronti del miglioramento continuo, dell'adeguatezza complessiva e della diffusione / comunicazione del sistema di gestione ambientale.

In particolare si prevede:
- l'identificazione delle prescrizioni ambientali applicabili, la definizione di come tali prescrizioni si applichino agli aspetti ambientali dello specifico stabilimento e la valutazione periodica del rispetto delle stesse;
- la predisposizione di istruzioni operative in materia di tutela dell'ambiente;
- la verifica che tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento;
- l'individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente e le relative modalità di risposta;
- la gestione delle autorizzazioni / rinnovi allo scarico di acque reflue;
- la gestione delle autorizzazioni / rinnovi alle emissioni in atmosfera e le relative misurazioni;
- l'identificazione delle principali categorie di rifiuti e delle corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse;
- l'identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la gestione dei rifiuti;
- la definizione delle modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- il controllo delle registrazioni (registro ambientale, registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, formulari di trasporto rifiuti, MUD, SISTRI, ecc.) del sistema di gestione ambientale;

Si prevede, inoltre, di monitorare periodicamente:
- variazioni significative nei processi aziendali che impattino, direttamente o indirettamente, sugli aspetti ambientali;
- cambiamenti della condizione operativa;
- modifiche sostanziali ai requisiti legislativi e normativi applicabili;
- attuazione dei piani di miglioramento realizzati a seguito dell'individuazione di eventuali criticità e conseguente pianificazione di nuovi obiettivi di miglioramento.
- esistenza di procedure e/o istruzioni e/o disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo.
- esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia ambientale e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, con relativa documentazione.

B. Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo

- Realizzazione di analisi ambientali periodiche e straordinarie, al fine di verificare la tipologia degli scarichi idrici, dei rifiuti smaltiti e delle emissioni in atmosfera.
- Redazione di adeguata documentazione che riporti i dettagli delle verifiche svolte.
- Invio di copia delle analisi effettuate all'Autorità amministrativa, ove previsto da autorizzazioni amministrative ottenute o da questa richiesto.

-Esecuzione di verifiche/audit periodici preventivamente programmati. L'obiettivo di tali verifiche è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento siano stati implementati.
- Redazione di adeguata documentazione che riporti i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit.
- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti alla gestione dei rischi in materia ambientale:
- Ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia ambientale deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela ambientale, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;

L.5 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate, che trovano applicazione in aggiunta ai principi di cui ai paragrafi L.3 e L.4.

L.5.1 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione dei rifiuti"

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione dei rifiuti dovranno ispirarsi al seguente principio: - il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti devono essere affidati a fornitori di sevizi ambientali la cui qualifica e verifica dei requisiti di legge devono essere effettuate sulla base delle procedure del sistema di gestione ambientale.

L.5.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Trattamento dei rifiuti utilizzati come combustibile"

I Destinatari coinvolti nelle attività legate al trattamento dei rifiuti utilizzati come combustibile dovranno ispirarsi ai seguenti principi:
- devono essere effettuate analisi a campione, finalizzate al rispetto dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti da pressare e utilizzare come combustibile, con ad oggetto la verifica della

presenza di metalli o altri materiali nel legno e nel prodotto derivante dalla triturazione;
- le analisi devono essere tracciate in un apposito registro.

L.5.3 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione delle acque reflue"

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione delle acque reflue dovranno ispirarsi ai seguenti principi:
- le acque reflue devono essere verificate tramite analisi svolte da un fornitore specializzato;
- le relative manutenzioni devono essere effettuate periodicamente sulla base di un apposito scadenziario.

L.5.3 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione delle emissioni in atmosfera"
I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione delle emissioni in atmosfera dovranno ispirarsi al seguente principio: - le manutenzioni dei filtri devono essere effettuate periodicamente sulla base di un apposito scadenziario.

PARTE SPECIALE "M": REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

M.1. Le fattispecie di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

L'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, c.d. Testo Unico Immigrazione).

- Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

comma 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

La legge 161/2017 ha inserito all'art. 25- duodecies i commi 1bis, 1ter, 1 quqter , introducendo tra i reati presupposto le previsioni di cui all'art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5: "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" oggetto di modifiche con l.77/2019 . In particolare:
co 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;

b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti (2) .
co 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata (3) .
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto
co 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

M.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai fini della presente Parte Speciale, il Processo Sensibile individuato è il seguente:

- *Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane*

<u>Descrizione del processo</u>

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

M.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel Paragrafo M.1.
La presente Parte Speciale “M” prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente

Modello - di porre in essere comportamenti:
- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 duodecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari dovranno:
- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa sull'immigrazione ed il monitoraggio costante del rispetto delle stesse;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare un reato previsto dal Testo Unico Immigrazione;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi - con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uopo necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nel Processo Sensibile in esame, secondo le policy e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" e, in generale, dalla normativa sulla immigrazione;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processi Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.6.

M.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

Oltre a quanto in generale sancito al nel Paragrafo M.3, con riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.2 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo: i Destinatari coinvolti nel suddetto Processo Sensibile devono:

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi), verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi) non in possesso del permesso di soggiorno, la Società dovrà provvedere:

· alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) da presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente;

· a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;

· a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata all'ufficio postale e la relativa ricevuta;

· ad archiviare copia della documentazione di cui al punto c) che precede unitamente al contratto di soggiorno e lavoro;

· a provvedere alle comunicazioni previste per legge al Centro per l'impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione.

Le funzioni aziendali competenti dovranno:

- mantenere monitorate le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
- inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
- prevedere l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
- utilizzare quali intermediari per il reclutamento dei lavoratori esclusivamente Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro;
- assicurare una corretta informativa e/o formazione dei Destinatari coinvolti nel Processo Sensibile sopraindicato circa la normativa a disciplina dell'assunzione di lavoratori di paesi terzi;

I contratti con i terzi coinvolti nel Processo Sensibile (Consulenti del lavoro, terzi incaricati degli

adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale ecc.) devono essere redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto; nei contratti con le Agenzie per il lavoro dovrà essere previsto l'inserimento di clausole che garantiscano che il personale "somministrato" sia munito di regolare permesso di soggiorno e che stabiliscano la responsabilità in capo a quest'ultime in ipotesi di assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare; i Destinatari coinvolti nel Processo Sensibile sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento lo stesso; tutta la documentazione oggetto del presente Processo Sensibile (atti, verbali, contratti, ricevute, permessi di soggiorno ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero.

PARTE SPECIALE "N": REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

N.1. Le fattispecie di reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

Per l'effetto dell'entrata in vigore della Legge Europea 2017 (articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167), tra i reati presupposto è stata introdotta una nuova fattispecie che può generare una responsabilità amministrativa degli enti, specificatamente indicata all'art. 25 terdecies del Decreto.

Nel dettaglio, l'art. 25 terdecies prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

L'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 stabilisce che:

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"

Tale ultima disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che ha introdotto l'articolo 604-bis del codice penale, modificando altresì l'art. 25terdecise del Decreto.

L'articolo 604-bis del codice "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" così statuisce:

"[I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o

religiosi.

[II]. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.

[III]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonchè l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi. Vengono altresì vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave gli organizzatori e promotori.

Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano **concretamente** creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di **reato di pericolo concreto**, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

N.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico al reato di i **razzismo e xenofobia**, ai fini della presente Parte Speciale, il Processo Sensibile individuato è il seguente:

- *Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane*
- *Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

Considerate le attività svolte da Lardini la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello.
Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che i Destinatari del Modello compiano attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro

l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.
In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:
1. Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali Lardini potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.
2. le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
3. l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

N.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel Paragrafo N.1.

La presente Parte Speciale "N" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:
- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 terdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'espresso divieto di:
- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che

si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

In particolare, i Destinatari dovranno:
- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa sull'immigrazione ed il monitoraggio costante del rispetto delle stesse;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare un reato previsto dal Testo Unico Immigrazione;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi - con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uopo necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nel Processo Sensibile in esame, secondo le policy e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dall'art. 604bis cp;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processi Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.6.

N.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

Oltre a quanto in generale sancito al nel Paragrafo N.3, con riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.1 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi;

PARTE SPECIALE "O": FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

O.1. Le fattispecie di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto)

Per l'effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 Maggio 2019 n. 3 Europea 2017 (articolo 5), tra i reati presupposto è stata introdotta una nuova fattispecie che può generare una responsabilità amministrativa degli enti, specificatamente indicata all'art. 25 quaterdecies del Decreto.

Nel dettaglio, l'art. 25 quaterdecies prevede che:

" 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

L'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 rubricato **"Frode in competizioni sportive"** stabilisce che:

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000"

L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 rubricato **"Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa"** stabilisce che:

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione

o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale."

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di "combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport", ponendosi altresì l'obiettivo di "prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali" e di "promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive".

La norma è, pertanto, diretta a tutelare i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto.

O.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico al reato di i **frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa** , ai fini della presente Parte Speciale, il Processo Sensibile individuato è il seguente:

- *Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane*
- *Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*
- *Gestione dei flussi finanziari*
- *Dazione o ricezione di omaggi e donazioni, sponsorizzazioni*

Considerate le attività svolte da Lardini la probabilità di accadimento dei suddetti reati è

considerata remota poiché le condotte punite dai reati anzidetti non attengono direttamente allo svolgimento dell'attività aziendale, tuttavia residua il rischio per la Società di incorrere nella realizzazione di detti reati, che sono connessi ad una non corretta gestione dei flussi monetari in entrata ed in uscita, anche se risulta difficile immaginare che dal compimento dell'attività illecita possa derivare un vantaggio per la Lardini.
In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie di reato, si ritiene che in relazione ai reati sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio risultano essere:
1. Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni relative a manifestazioni sportive, in quanto trattasi di operazioni per effetto delle quali Lardini potrebbe acquisire vantaggi consistenti nella pubblicità dei beni venduti dalla Società e/o nella visibilità del proprio marchio. A titolo di esempio, soggetti legati da vincoli contrattuali con la Lardini potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità o vantaggio ai componenti di un'associazione sportiva o società sportiva destinataria della sponsorizzazione, al fine di ottenere un risultato diverso nella competizione sportiva organizzata da enti riconosciuti dallo Stato a cui quest'ultima partecipa, a vantaggio di Lardini per ottenere pubblicità dei beni venduti dalla Società e/o visibilità del proprio marchio.
2. l'affitto dei locali e di spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo di tenere al loro interno attività di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici, anche occasionali e/o accessorie ad altre finalità ed ancorché legali.

O.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel Paragrafo O.1.

La presente Parte Speciale "O" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:
- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 quaterdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'espresso divieto di:
- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di reati di fronde in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di reati di fronde in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo di tenere al loro interno attività di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici, anche occasionali e/o accessorie ad altre finalità illegali.

In particolare, i Destinatari dovranno:
- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare reati di fronde in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi - con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uopo necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nel Processo Sensibile in esame, secondo le policy e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento ai reati di fronde in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e

delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processi Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.6.

O.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

Oltre a quanto in generale sancito al nel Paragrafo N.3, con riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.1 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo:
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi;

PARTE SPECIALE "P": REATI TRIBUTARI

P. Premessa: criteri per la definizione di reati tributari.

I reati tributari sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del Decreto mediante inserimento dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale, esplicitate dall'art. 1 del predetto D.lgs. n. 74/2000 ("Definizioni"), che così statuisce:

"Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto

della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche' quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà."

P.1. Le fattispecie di reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

L'art. 25 quinquiesdecies del Decreto è stato inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha inserito nell'Art.25-quinquiesdecies il comma 1-bis "

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

L'applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolenti su scala internazionale.

Nel dettaglio, **l'art. 25 quinquiesdecies** prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti da decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"

Pertanto i reati tributari che configurano reati presupposto ai sensi del decreto sono:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000):

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000):

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi

inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000):

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000):

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000):

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari"

Indebita compensazione (art. 10 -quater d.lgs. 74/2000):

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000):

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Si deve rilevare inoltre che il D.L n. 124 del 26 ottobre 2019 ha inserito nel d.lgs n. 74/2000 l'art. 12 ter "Casi particolari di confisca" prevedendo che:

1.Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;

e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

P.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico ai reati tributari, bisogna rilevare che Lardini, ebbe già a considerarli nell'ambito dei reati di criminalità organizzata come "delitti fine" (Parte Speciale F), ove si erano già individuati i relativi Processi Sensibili, per cui anche ai fini della presente Parte Speciale, con riferimento ai reati tributari, i Processi Sensibili individuati sono i seguenti:

- *Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (emissione di documentazione afferente la contabilità; ricevimento di documentazione afferente la contabilità; predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; pagamento di imposte);*
- *Approvvigionamento di beni e servizi;*
- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;*
- *Gestione Agenti;*

- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;*

I Processi identificati astrattamente come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment condotta, come specificato nella Parte Generale.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;

- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

P.2.1 Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in merito alle attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti e delle scadenze previste per il rispetto della normativa fiscale vigente.

La Società si avvale della consulenza di uno Studio Esterno per il supporto in ambito fiscale.

Esemplificazione dei reati

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora esponenti della funzione Amministrazione della Società, lo Studio Fiscale di riferimento ed un soggetto terzo, utilizzino fatture o altri documenti di quest'ultimo emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi di LARDINI.

Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove esponenti della funzione Amministrazione della Società si accordino al fine di indicare nella dichiarazione dei redditi di LARDINI elementi passivi fittizi, oggetto di falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI

P.2.2 Approvvigionamento di beni e servizi

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie: Materie prime; Materie sussidiarie; Materie ausiliarie; Servizi per lavorazioni esterne; Materiali per la manutenzione; Beni strumentali; Servizi generali; Servizi di manutenzione; Trasporti; Servizi relativi ai sistemi informatici.

Ai fini della potenziale commissione dei reati tributari rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Selezione/qualifica Fornitori**

La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.

- **Gestione della fatturazione passiva**

L'Ufficio Amministrazione riceve le fatture ed effettua una verifica di conformità rispetto all'ordine di acquisto inserito a sistema.

Nel caso dovessero verificarsi anomalie rispetto agli importi fatturati, viene informato il Responsabile di riferimento.

Esemplificazione dei reati

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti della Società in accordo con uno o più esponenti di una società terza fornitrice di servizi, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto decidano di avvalersi nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture o altri documenti - emessi da parte della società fornitrice dei servizi – a fronte di operazioni in tutto o in parte non realmente effettuate o che indichino i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

Accordo che potrebbe anche prevedere una ricevuta fittizia del pagamento da parte di LARDINI ai fornitori delle operazioni non realmente effettuate, oppure un rientro non contabilizzato di quanto realmente pagato.

Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori del caso previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, nell'ipotesi in cui uno o più esponenti della Società con l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichino nelle dichiarazioni dei redditi della Società elementi passivi fittizi o omettano elementi attivi, attinenti a rapporti di fornitura, eventualmente ostacolando il possibile accertamento attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

P.2.3 Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza

Descrizione del Processo

Il Processo riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna.

I servizi di consulenza di cui si avvale la Società possono essere classificati nelle seguenti tipologie:

A) legali amministrative e fiscali;

B) tecniche e commerciali;

C) selezione del personale, con riferimento al contratto con l'Agenzia di Lavoro Interinale.

Ai fini della potenziale commissione dei reati tributari rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Selezione/qualifica Consulenti**

La scelta dei Consulenti dipende dalla natura delle prestazioni richieste:

- per le consulenze di tipologia A (legali, amministrative e fiscali) la selezione finale è in capo all'Organo amministrativo.

- per le consulenze di tipologia B (tecniche e commerciali) la selezione finale è in capo all'Organo amministrativo.

- per le consulenze di tipologia C (Agenzie del Lavoro Interinale) la selezione finale è in capo all'Organo amministrativo.

Con riferimento alle modalità di qualifica e selezione dei consulenti, si rimanda a quanto descritto per il processo di approvvigionamento di beni e servizi.

- **Gestione della fatturazione passiva**

L'Ufficio Amministrazione (Sezione fornitori) riceve le fatture ed effettua una verifica di conformità rispetto all'ordine di acquisto inserito a sistema e al contratto formalizzato. La Funzione Richiedente deve poi firmare la fattura al fine di certificare l'effettività del servizio svolto da parte del Consulente. L'Ufficio Amministrazione è responsabile di eseguire le registrazioni contabili e di gestire lo scadenziario dei pagamenti.

Esemplificazione dei reati

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove esponenti della funzione Amministrazione della Società si accordino con il Consulente al fine di

utilizzare nella dichiarazione dei redditi di LARDINI fatture o altri documenti per incarichi di consulenza inesistenti

Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, laddove esponenti della funzione Amministrazione della Società si accordino al fine di indicare nella dichiarazione dei redditi di LARDINI elementi passivi fittizi attinenti a consulenze falsamente rappresentate nelle scritture contabili della Società.

F.2.4 Gestione Agenti

Descrizione del Processo

Il Processo descrive le attività inerenti la gestione dei rapporti con gli Agenti. Per la gestione delle vendite LARDINI si avvale di diversi Agenti organizzati per mercato di riferimento e supervisionati dalla Direzione Commerciale. Gli agenti operano in diverse aree geografiche (tra cui Italia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Cina, Corea)

Gli Agenti sono monomandatari, non hanno potere decisionale o d'incasso e la negoziazione con il cliente è limitata alla gestione e sviluppo delle relazioni. La predisposizione di preventivi e offerte commerciali resta di responsabilità di dipendenti della Società afferenti alla Funzione Commerciale.

Le **Fasi Rilevanti** del Processo, ai fini della potenziale commissione dei reati tributari sono le seguenti:

- **Selezione/qualifica Agente**

La ricerca e la selezione di nuovi Agenti è curata dalla Direzione Commerciale e dall'Organo Amministrativo. La valutazione dei nuovi Agenti avviene sulla base della comprovata conoscenza del settore e dell'esperienza pluriennale nel campo.

- **Gestione della fatturazione degli Agenti**

Le provvigioni sono predefinite in un contratto e nel caso di una variazione delle provvigioni la negoziazione avviene sempre a cura del Direttore Commerciale e dell'Organo Amministrativo.

La rilevazione del fatturato riconducibile a ciascun Agente avviene a cura dell'Amministrazione che poi si occupa poi di comunicare agli agenti gli importi da fatturare.

L'Amministrazione è inoltre responsabile di contabilizzare le fatture di provvigioni degli agenti verificandone la correttezza e di gestire il relativo scadenziario.

Esemplificazione dei reati

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti della Società in accordo con gli Agenti, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture emesse dagli Agenti per provvigioni inesistenti o che indichino le provvigioni in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori del caso previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, nell'ipotesi in cui uno o più alcuni esponenti della Società, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichino nelle dichiarazioni dei redditi della Società elementi passivi fittizi o omettano elementi attivi, attinenti a rapporti con gli Agenti, eventualmente ostacolando il possibile accertamento attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

P.2.5 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio.

Ai fini della potenziale commissione dei reati tributari rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Gestione dei rapporti con clienti**

La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti (che propongono il nuovo contatto al Direttore Commerciale).

In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dalla Direzione Commerciale.

A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente anche via e-mail.

La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del

cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da LARDINI.

Esemplificazione dei reati

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000): Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora dirigenti della Società, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si accordino per emettere fatture per vendite fittizie, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di LARDINI.

P.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel Paragrafo P.1.

La presente Parte Speciale "P" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 quiquiesdecies del Decreto);

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto

- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o mettere in atto comportamenti tali da determinare il compimento di reati tributari;

- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali;

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di compiere reati tributari;

P.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

P.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Selezione di soggetti terzi"

La fase inerente la "selezione di soggetti terzi" è riscontrabile nell'ambito dei seguenti Processi Sensibili:

- Approvvigionamento di beni e servizi
- Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza
- Gestione Agenti

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare che la scelta di tali soggetti (Fornitori, Consulenti, partner, Agenti, Appaltatori) avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;

- assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società;

- non selezionare quali controparti contrattuali di LARDINI i soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione suddetta;

- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali Fornitori, Appaltatori, partner , Agenti, Collaboratori e Consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24ter D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico;

- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;

P.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Gestione dei contratti con soggetti terzi"

La fase inerente la "gestione/conclusione dei contratti con soggetti terzi" è riscontrabile nell'ambito dei seguenti Processi Sensibili:

- *Gestione Agenti*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare che gli accordi con Agenti siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);

- assicurare che gli accordi sovra specificati contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;

-nei contratti con gli Agenti, assicurare il sistematico inserimento di una clausola volta a garantire il rispetto delle regole di correttezza commerciale nell'instaurare il rapporto con il cliente e nella conclusione del contratto con il cliente finale;

- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con Agenti, di clausole che prevedano l'impegno a consegnare a LARDINI, nell'ambito della verifica di requisiti sull'onorabilità, certificato antimafia, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, certificato del casellario giudiziale, visura camerale. Qualora il terzo sia una persona giuridica, tale clausola dovrà prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;

- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con Agenti di clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza indugio a LARDINI il venir meno dei requisiti di onorabilità e affidabilità ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;

-assicurare che i contratti con i clienti siano chiari, dettagliati, trasparenti e conclusi in coerenza con le politiche aziendali;

-assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa anche speciale vigente (ad esempio regolamentazioni ministeriali).

P.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Fatturazione"

La fase relativa alla gestione della fatturazione (attiva e passiva) è riscontrabile nei seguenti Processi Sensibili:

- *Approvvigionamento di beni e servizi*

- *Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza*
- *Gestione agenti*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- verificare l'effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;

- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del Processo di approvvigionamento di beni e servizi;

- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;

P.4.4 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Gestione dei rapporti con clienti"

La fase relativa alla "gestione dei rapporti con clienti" è riscontrabile nel seguenti Processi Sensibili:

- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare il rispetto delle policy/linee guida commerciali aziendali;

- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;

- utilizzare unicamente i format contrattuali predisposti dalla Società nell'instaurazione del rapporto commerciale con il cliente;

- assicurare che nella fase di instaurazione del rapporto con potenziali clienti, nonché nel suo svolgimento, venga effettuata la raccolta delle informazioni accessibili relative a tali soggetti al fine di verificare l'esistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità del potenziale cliente - anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società-e di escludere quindi l'esistenza di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali;

- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;

- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine

di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi;

- sospendere immediatamente le forniture ai clienti qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale;

-assicurare che gli accordi con i clienti contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale

P.4.5 Prescrizioni specifiche riconducibili al processo "Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria"

I Destinatari coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione e di calcolo e determinazione delle imposte:

- devono effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette ed indirette nel rispetto delle procedure della Società;

- devono attenersi alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.).

- Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri;

- non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;

- i Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

(i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;

(ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

(iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

- I Destinatari devono astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;

- I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

- I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

- I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

- I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori

L'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili ai Processi Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.6.

PARTE SPECIALE "Q": CONTRABBANDO (DELITTI DI CONFINE)

Q.1. Le fattispecie di contrabbando - delitti di confine (art. 25 sexiesdecies del Decreto). Criteri per la definizione di reato di contrabbando.

L'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha introdotto tra i reati presupposto delle nuove fattispecie delittuose specificatamente indicate all'art. 25 sexiesdecies del Decreto.

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

La rubrica dell'articolo Art.34" Diritti doganali e diritti di confine del "Testo unico doganale" Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 recita:

"Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine:

- *I dazi di importazione e quelli di esportazione*

- *I prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione*

- *Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato."*

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l'art. 36 "Presupposto dell'obbligazione doganale" del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973:

"Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso".

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-sexiesdecies nel D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di contrabbando che interessano i diritti di confine al fine di evadere tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge e in relazione alle operazioni doganali.

Nel dettaglio, l'art. 25 sexiesdecies prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Pertanto, i reati di contrabbando sono quelli previsti dal DPR n. 43 del 1973 ed in particolare:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art.295)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs.n.8 del gennaio 2016 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Le disposizioni contenute in tale decreto hanno determinato la depenalizzazione, incidendo in numerose leggi speciali tra cui il D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.) e s.m.i. che contempla le diverse ipotesi di contrabbando.

Per effetto della depenalizzazione operata le ipotesi di contrabbando di cui agli Artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, costituiscono ormai in toto illecito amministrativo con applicazione di una sanzione pecuniaria che non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 (Art. 1, comma 6, D.Lgs.n.8/2016)

Le ipotesi nello specifico:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282).

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando."

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283).

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art.284).

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art.285).

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale

merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286).

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287).

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288).

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289).

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290).

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291).

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi

fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis).

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore ad euro 516.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater).

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292).

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti

medesimi.

Q.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico ai reati di contrabbando, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili individuati sono i seguenti:

- *Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane*
- *Gestione fatturazione e gestione amministrativa e dei flussi finanziari*
- *Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*
- *Gestione fornitori, acquisti e agenti.*
- *Gestione di attività collegate ad import ed export*

Considerate le attività svolte da Lardini la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata improbabile, tuttavia residua il rischio per la Società di incorrere nella realizzazione di detti reati.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie di reato, si ritiene che in relazione ai reati sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio risultano essere quelle relative alle attività di fatturazione e amministrativa, attività collegate ad import ed export, nonché quella di gestione del personale, dei fornitori, acquisti ed agenti.

Q.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel Paragrafo Q.1.

La presente Parte Speciale "Q" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 sexiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-sexiesdecies del Decreto

- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di reati di contrabbando;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di contrabbando;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di reati di contrabbando.
- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
− introdurre merci estere via mare in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
− introdurre merci estere via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni
− scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
− nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
− asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
− portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
− detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25sexiesdecies per il delitto di contrabbando

In particolare, i Destinatari dovranno:
- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare reati di contrabbando;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi - con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uopo necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi Sensibili in esame, secondo le policy e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento ai reati di contrabbando;

- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie e doganali;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processi Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.6.

Q.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

Oltre a quanto in generale sancito al nel Paragrafo Q.3, con riferimento ai Processi Sensibili in oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.1 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo:
- evitare di introdurre o esportare merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- conservare la documentazione doganale;
- non sottrarsi alle visite doganali;
- pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti.

PARTE SPECIALE "R": DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

R.1. Le fattispecie di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto).

Il Decreto Legislativo n. 184 dell'8 novembre 2021, in "attuazione della direttiva (UE) relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" ha ampliato i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 con l'inserimento dell'art. 25 octies.1 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

I reati contemplati nell'art. 25 octies.1 sono:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter cp*)*
[I]. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
[III]. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater cp)
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi

modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica (Art. 640 ter cp)
[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

R.2 Processi Sensibili
Con riferimento specifico ai reati in esame, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili individuati sono i seguenti:

- *Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane*
- *Gestione fatturazione e gestione amministrativa e dei flussi finanziari*
- *Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*
- *Gestione fornitori, acquisti e agenti.*
- *Gestione di attività collegate ad import ed export*

Considerate le attività svolte da Lardini la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata improbabile, tuttavia residua il rischio per la Società di incorrere nella realizzazione

di detti reati.
In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie di reato, si ritiene che in relazione ai reati sopra indicati le aree che presentano un'esposizione al rischio risultano essere quelle relative alle attività di fatturazione e amministrativa, attività collegate ad import ed export, nonché quella di gestione del personale, dei fornitori, acquisti ed agenti.

R.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel Paragrafo R.1.

La presente Parte Speciale "R" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:
- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 octies.1 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'espresso divieto di:
- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-octies.1 del Decreto
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

In particolare, i Destinatari dovranno:
- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle

risorse umane;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi - con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uopo necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi Sensibili in esame, secondo le policy e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processi Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.6.

R.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

Oltre a quanto in generale sancito al nel Paragrafo R.3, con riferimento ai Processi Sensibili in oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.1 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo.
Tutti i Destinatari del Modello, in particolare, hanno l'espresso divieto di:
- utilizzare carte di credito o di pagamento (o qualsiasi strumento analogo) avendole sottratte o anche avendole solo trovate;
- falsificare carte di credito o di pagamento (o qualsiasi strumento analogo);
- cedere carte di credito o di pagamento (o qualsiasi strumento analogo) falsificate;
- mettere in circolazione carte di credito o di pagamento (o qualsiasi strumento analogo) falsificate;
-procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto alternando il funzionamento di un sistema informatico.

PARTE SPECIALE "S": DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

S.1. Le fattispecie di delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto).

Con la legge n. 22 del 09 marzo 2022, *"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", nel codice penale dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il titolo VIII-bis *"DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE*" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-octiesdecicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali)

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti contro il patrimonio culturale.

I reati contemplati nell'Art.25- septiesdecies del Decreto sono:

Furto di beni culturali- (Art. 518-bis c.p.)
[I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
[II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali- (Art. 518-ter c.p.)
[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali- (Art. 518-octies c.p.)
[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali- (Art. 518-novies c.p.)
[I]. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali- (Art. 518-decies c.p.)
[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali- (Art. 518-undecies c.p.)
[I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

[I]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici- (Art. 518-duodecies c.p.)

[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III]. La sospensione condizionale della pena è' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte- (Art. 518-quaterdecies c.p.)

[I]. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

[II]. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o

degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

S.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico ai reati in esame, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili individuati sono i seguenti:

- *Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane*
- *Gestione fatturazione e gestione amministrativa e dei flussi finanziari*
- *Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*
- *Gestione fornitori, acquisti e agenti.*
- *Gestione di attività collegate ad import ed export*

Considerate le attività svolte da Lardini la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata improbabile, tuttavia residua il rischio per la Società di incorrere nella realizzazione di detti reati.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie di reato, si ritiene che in relazione ai reati sopra indicati le aree che presentano un'esposizione al rischio risultano essere quelle relative alle attività di fatturazione e amministrativa, attività collegate ad import ed export, nonché quella di gestione del personale, dei fornitori, acquisti ed agenti.

S.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel Paragrafo S.1.

La presente Parte Speciale "S" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 septiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali

che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25- septiesdecies del Decreto
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento dei delitti contro il patrimonio culturale;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento dei delitti contro il patrimonio culturale;

In particolare, i Destinatari dovranno:
- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare reati contro il patrimonio culturale;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi - con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uopo necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi Sensibili in esame, secondo le policy e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processi Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.6.

S.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

Oltre a quanto in generale sancito al nel Paragrafo S.3, con riferimento ai Processi Sensibili in

oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.1 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo.
Tutti i Destinatari del Modello, in particolare, hanno l'espresso divieto di:
- impossessarsi di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato;
- appropriarsi di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso;
- acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o funge da intermediario;
- avvalersi di una scrittura privata falsa al fine di fare apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili;
- trasferire o immettere sul mercato beni culturali senza denuncia atti di trasferimento;
- importare beni culturali da altro Stato frutto di delitto o di ricerche non autorizzate;
- trasferire all'estero senza autorizzazione beni culturali, cose di interesse artistico, etc;
- distruggere, disperdere, deteriorare beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- alterare o riprodurre un'opera di pittura, scultura o altro, oppure porle in commercio, autenticarle o le accreditarle conoscendone la falsità.

PARTE SPECIALE "T": DELITTI IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI

T.1. Le fattispecie di delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 25 octiesdecies del Decreto).

Con la legge n. 22 del 09 marzo 2022, *"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", nel codice penale dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il titolo VIII-bis *"DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE*" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento dell'art. 25-octiesdecicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali)

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'art. 25-octiesdecicies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti per la lotta al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio dei beni culturali.

I reati contemplati nell'Art.25- septiesdecies dal Decreto sono:

Riciclaggio di beni culturali- (Art. 518-sexies c.p.)
[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)
[I]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

T.2 Processi Sensibili

Con riferimento specifico ai reati in esame, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili individuati sono i seguenti:

- *Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane*
- *Gestione fatturazione e gestione amministrativa e dei flussi finanziari*
- *Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*
- *Gestione fornitori, acquisti e agenti.*
- *Gestione di attività collegate ad import ed export*

Considerate le attività svolte da Lardini la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata improbabile, tuttavia residua il rischio per la Società di incorrere nella realizzazione di detti reati.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie di reato, si ritiene che in relazione ai reati sopra indicati le aree che presentano un'esposizione al rischio risultano essere quelle relative alle attività di fatturazione e amministrativa, attività collegate ad import ed export, nonché quella di gestione del personale, dei fornitori, acquisti ed agenti.

T.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del Reato descritto nel Paragrafo T.1.

La presente Parte Speciale "T" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 octiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 octiesdecies del Decreto
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento dei delitti di riciclaggio o devastazione e saccheggio di beni

culturali;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento dei delitti di riciclaggio o devastazione e saccheggio di beni culturali.

In particolare, i Destinatari dovranno:
- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta della Società possa configurare reati contro il patrimonio culturale;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi - con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all'uopo necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi Sensibili in esame, secondo le policy e le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili al Processi Sensibile delineato o di ogni altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, Paragrafo 5.6.

T.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo applicabili.

Oltre a quanto in generale sancito al nel Paragrafo T.3, con riferimento ai Processi Sensibili in oggetto devono essere rispettati i principi previsti ai Paragrafi A.4.1 ed i seguenti principi specifici di comportamento e controllo.

Tutti i Destinatari del Modello, in particolare, hanno l'espresso divieto di:
- sostituire, trasferire oppure ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni culturali;
- devastare o di saccheggiare beni culturali, paesaggistici, istituti e luoghi della cultura.

ALLEGATI MOG

Allegato A: Codice Etico di LARDINI S.r.l.
Allegato B: Organigramma aziendale
Allegato C: Facsimile Scheda Informativa
Allegato D: Facsimile dichiarazione dipendenti
Allegato E: Facsimile clausole contrattuali
Allegato F: Facsimile addendum contrattuale
Allegato F.1: Facsimile dichiarazioni lavoratori somministrati
Allegato G: matrice Processi Sensibili/Funzioni
Allegato H: Regolamento interno per l'uso del sistema informativo aziendale

L'Amministratore Unico

…….

Versione Modello

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	12.12.2016	Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
01	22.07.2019	Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
02	12.06.2020	Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
03	10.05.2021	Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
04	31.03.2022	Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
05	3.01.2023	Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231